SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 dicembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2003, n. **347.**

Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 — di seguito denominato: «decreto legislativo n. 270» — purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art. 2.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

Art. 3.

Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

Art. 4.

Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 270.

2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *b)*, del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.

3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.

4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'articolo 27, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270.

Art. 5.

Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richie-

dere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

Art. 6.

Azioni revocatorie

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Art. 7.

Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive, di intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2003, n. **348.**

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione integrativi per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 13 marzo 2002, riguardante l'individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Visto il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione pubblica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 2002, recante la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista la nota n. 557/RS/S/52/3608 del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza -

Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio relazioni sindacali, con la quale viene trasmesso lo statuto del nuovo soggetto sindacale a struttura federale denominato «Sindacato Polizia Indipendente» (SPI) costituito dalle organizzazioni sindacali della Polizia di Stato Siap, Coisp (Up polizia) e Italia sicura (Anip-Usp);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista «l'ipotesi di accordo sindacale» riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la Polizia di Stato: SIULP - SAP - Federazione SILP per la CGIL -UILPS - FSP - SPI - Federazione CONSAP, Rinnovamento sindacale per L'UGL;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 14 maggio 2002, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER guardia di finanza;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare sopra indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

TITOLO I

FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 2.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Agente e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Agente scelto e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Assistente e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Assistente capo e qualifiche equiparate	1.131,60	1.694,40
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	1.406,40	2.358,00
Vice ispettore e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore capo e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80
Ispettore superiore s.U.P.S. e qualifiche equiparate	1.429,20	2.398,80

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2001, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifica	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Vice commissario e qualifiche equiparate	1.682,40	2.524,80
Commissario e qualifiche equiparate	1.682,40	2.524,80
Commissario capo e qualifiche equiparate	2.164,80	4.018,80
Vice questore agg.to e qualifiche equiparate	2.439,60	4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2 del presente articolo, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Art. 3.

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: € 3.475.100,00;

b) Polizia penitenziaria: € 1.406.100,00;

c) Corpo forestale dello Stato: € 218.300,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 4.

Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Polizia di Stato: € 660.000,00;

b) Polizia penitenziaria: € 260.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: € 40.000,00.

Art. 5.

Buoni pasto

1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:

a) Polizia di Stato: € 715.000,00;

b) Polizia penitenziaria: € 289.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato: € 45.000,00.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 6.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164.

Art. 7.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Carabiniere e finanziere	1.131,60	1.694,40
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.131,60	1.694,40
Appuntato	1.131,60	1.694,40
Appuntato scelto	1.131,60	1.694,40
Vice brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere	1.406,40	2.358,00
Brigadiere capo	1.406,40	2.358,00
Maresciallo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo ordinario	1.429,20	2.398,80
Maresciallo capo	1.429,20	2.398,80
Maresciallo aiutante s.U.P.S. e Maresciallo aiutante	1.429,20	2.398,80

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente, al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Sottotenente	1.682,40	2.524,80
Tenente	1.682,40	2.524,80
Capitano	2.164,80	4.018,80
Maggiore	2.439,60	4.018,80
Tenente colonnello	2.439,60	4.018,80

3. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti nei commi 1 e 2, per il compimento della prescritta anzianità è valutato il servizio comunque prestato senza demerito nelle Forze di polizia e nelle Forze armate.

Art. 8.

Efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:

a) Arma dei carabinieri: € 3.344.600,00;

b) Guardia di finanza: € 2.160.600,00.

2. Gli importi di cui alle lettere *a)*, e *b)*, del comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.

3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

Art. 9.

Tutela assicurativa

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalità di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, le somme indicate nel medesimo articolo sono incrementate dalle seguenti risorse economiche annue:

a) Arma dei carabinieri: € 640.000,00;

b) Corpo della guardia di finanza: € 400.000,00.

Art. 10.

Buoni pasto

1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, sono assegnate, a ciascuna Forza di polizia ad ordinamento militare, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le seguenti risorse per la concessione dei buoni pasto, così ripartite:

a) Arma dei carabinieri: € 688.000,00;

b) Corpo della guardia di finanza: € 444.000,00.

2. I criteri per l'utilizzo delle somme sopra indicate e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite dai precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 12.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 134,736 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 293

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti)*. — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *a)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)*, sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta — da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa — al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto 8 marzo 2002 del Ministro per la funzione pubblica riguarda l'«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)».

— Il decreto 17 dicembre 2002 del Ministro per la funzione pubblica reca la «modifica del decreto ministeriale 8 marzo 2002 di individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 2002-2005, per la parte normativa, e per il biennio 2002-2003, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Si trascrive il testo dell'art. 33:

«Art. 33 *(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: "per ciascuno degli anni del biennio" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2003".

2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'àmbito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "per gli enti pubblici non economici" sono inserite le seguenti: "e per gli enti e le istituzioni di ricerca".

6. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di

€ 1.640.000 e di € 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a € 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. A decorrere dal 1º gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001». Se ne riporta l'art. 5:

«Art. 5 *(Assegno funzionale)*. — 1. Le misure dell'assegno di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1º gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Ispettore e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Assistente capo e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000
Assistente e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000
Agente scelto e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000
Agente e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	3.720.000	5.085.000
Commissario capo e qualifiche equiparate	3.300.000	5.085.000
Commissario e qualifiche equiparate	2.565.000	3.195.000
Vice commissario e qualifiche equiparate	2.565.000	3.195.000.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999». Se ne trascrive l'art. 5:

«Art. 5 *(Assegno funzionale)*. — 1. L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Agente e qualifiche equiparate	1.365.000	1.785.000
Agente scelto e qualifiche equiparate	1.365.000	1.785.000
Assistente e qualifiche equiparate	1.365.000	1.785.000
Assistente capo e qualifiche equiparate	1.365.000	1.785.000
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate	1.785.000	2.625.000
Sovrintendente e qualifiche equiparate	1.785.000	2.625.000
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate	1.785.000	2.625.000
Vice ispettore e qualifiche equiparate	1.820.000	2.675.000
Ispettore e qualifiche equiparate	1.820.000	2.675.000
Ispettore capo e qualifiche equiparate	1.820.000	2.675.000
Ispettore superiore S.U.P.S. e qualifiche equiparate	1.820.000	2.675.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Vice commissario e qualifiche equiparate	2.205.000	2.835.000
Commissario e qualifiche equiparate	2.205.000	2.835.000
Commissario capo e qualifiche equiparate	2.940.000	4.725.000
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate	3.360.000	4.725.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a buono.».

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordina-

mento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 14:

«Art. 14 *(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio economico Polizia 2000-2001, è ulteriormente incrementato, come da tabella *A* allegata al presente decreto, dalle seguenti risorse economiche:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.».

Nota all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 39:

«Art. 39 *(Tutela assicurativa)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002 è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:

a) Polizia di Stato, € 330.000,00;

b) Polizia penitenziaria, € 130.000,00;

c) Corpo forestale dello Stato, € 20.000,00.».

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne riporta l'art. 17:

«Art. 17 *(Assegno funzionale)*. — 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche —	19 anni di servizio lire —	29 anni di servizio lire —
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante	2.180.000	3.035.000
Maresciallo capo	2.180.000	3.035.000
Maresciallo ordinario	2.180.000	3.035.000
Maresciallo	2.180.000	3.035.000
Brigadiere capo	2.145.000	2.985.000
Brigadiere	2.145.000	2.985.000
Vice brigadiere	2.145.000	2.985.000
Appuntato scelto	1.725.000	2.145.000
Appuntato	1.725.000	2.145.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.725.000	2.145.000
Carabiniere e finanziere	1.725.000	2.145.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche —	19 anni di servizio lire —	29 anni di servizio lire —
Tenente colonnello	3.720.000	5.085.000
Maggiore	3.300.000	5.085.000
Capitano	2.565.000	3.195.000
Tenente	2.565.000	3.195.000
Sottotenente	2.565.000	3.195.000.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, reca il «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999». Se ne trascrive l'art. 45:

«Art. 45 *(Assegno funzionale)*. — 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, nelle misure derivanti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sono indicati:

Gradi —	19 anni di servizio lire —	29 anni di servizio lire —
Carabiniere e finanziere	1.365.000	1.785.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.365.000	1.785.000
Appuntato	1.365.000	1.785.000
Appuntato scelto	1.365.000	1.785.000
Vice brigadiere	1.785.000	2.625.000
Brigadiere	1.785.000	2.625.000
Brigadiere capo	1.785.000	2.665.000
Maresciallo	1.820.000	2.675.000
Maresciallo ordinario	1.820.000	2.675.000
Maresciallo capo	1.820.000	2.675.000
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante	1.820.000	2.675.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Gradi —	19 anni di servizio lire —	29 anni di servizio lire —
Sottotenente	2.205.000	2.835.000
Tenente	2.205.000	2.835.000
Capitano	2.205.000	2.835.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

3. Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui ai commi 1 e 2, la valutazione dei requisiti prescritti è riferita al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a "nella media".».

Nota all'art. 8:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 53:

«Art. 53 *(Efficienza dei servizi istituzionali)*. — 1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse economiche per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da tabella *A* allegata al presente decreto:

a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di pertinenza di ogni singola amministrazione;

b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente decreto.

2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b) incentivare l'impegno del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;

c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento speciale;

d) compensare la presenza qualificata;

e) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi;

f) compensare, per quanto riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni investigative e di controllo del territorio, nonché, per quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di finanza, le specifiche funzioni di Polizia economico-finanziaria.

4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei rispettivi comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.».

Nota all'art. 9:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recepisce l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, se ne riporta l'art. 62:

«Art. 62 *(Tutela assicurativa)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, ai fini della stipula di convenzioni da destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui all'art. 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita, per le Forze di polizia ad ordinamento militare, come segue:

a) Arma dei carabinieri, € 320.000,00;

b) Guardia di finanza, € 200.000,00.».

Nota all'art. 12:

— L'art. 33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riportato nelle note alle premesse.

03G0378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 2003, n. **349.**

Recepimento del provvedimento di concertazione integrativo per il personale non dirigente delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione, da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità, per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995 relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995 riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, di recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003;

Viste le disposizioni contenute nell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base alle quali le risorse previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

Visto lo schema di provvedimento di concertazione riguardante la distribuzione delle somme di cui al suddetto articolo 33, comma 2, della legge n. 289 del 2002, concertato, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni, in data 4 novembre 2003 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della difesa, dalla sezione COCER Esercito, dalla sezione COCER Marina e dalla sezione COCER Aeronautica; le sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, trasmesse con nota n. 117/1/3093/252CD del 6 novembre 2003 dello Stato maggiore della difesa;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195 del 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003, con la quale è stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, previa verifica delle compatibilità finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 7, lo schema di concertazione riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Il presente decreto si applica al personale militare dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, dell'Aeronautica, con esclusione dei dirigenti e del personale di leva.

2. Le disposizioni del presente decreto integrano, a decorrere dal 1° gennaio 2003, quelle relative al biennio economico 2002-2003 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

Art. 2.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
1° Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.131,60	1.694,40
Sergente e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.406,40	2.358,00
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80
1° Maresciallo e gradi corrispondenti	1.429,20	2.398,80.

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2001, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 255 del 1999, a decorrere dal 1° gennaio 2003 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	17 anni di servizio euro	29 anni di servizio euro
Tenente e gradi corrispondenti	1.682,40	2.524,80
Capitano e gradi corrispondenti	2.164,80	4.018,80
Maggiore e gradi corrispondenti	2.439,60	4.018,80
Tenente colonnello e gradi corrispondenti	2.439,60	4.018,80.

Art. 3.

Indennità operativa

1. Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpreta nel senso che il personale percettore dell'indennità fondamentale di aeronavigazione o di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e di una delle indennità supplementari previste dall'articolo 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della medesima legge, quando cessa di percepire la predetta indennità supplementare, ha diritto alla corresponsione della medesima indennità supplementare in misura pari ad un ventesimo dell'intero importo in godimento per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione della relativa indennità e fino a un massimo di venti anni, compresi i periodi effettuati alle medesime condizioni anteriormente alla data di entrata in vigore del comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

2. Il predetto trattamento si cumula con le indennità operative spettanti, previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nonché dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360.

Art. 4.

Buoni pasto

1. Tenuto conto dei particolari disagi derivanti da specifiche situazioni di impiego del personale, è assegnata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la somma di € 819.000,00 per la concessione dei buoni pasto.

2. I criteri per l'utilizzo della somma sopra indicata e per l'individuazione delle fattispecie che danno titolo alla concessione del beneficio sono definiti dalle Amministrazioni nel rispetto della normativa vigente in materia di buoni pasto.

Art. 5.

Tutela legale

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, al personale delle Forze Armate, indagato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di € 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

Art. 6.

Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è rideterminato per il personale sottoindicato, nelle seguenti misure mensili lorde:

Grado	Euro
Caporal maggiore capo scelto	171
Caporal maggiore capo	171
Caporal maggiore scelto	170.

Art. 7.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme stabilite nei precedenti provvedimenti di concertazione.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,513 milioni di euro a decorrere dal 2003, si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritta sul Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

MARTINO, *Ministro della difesa*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 292

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato e integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, reca: Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Si trascrive il testo degli articoli 1, 2 e 7:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione).* — 1. Le procedure che disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonché quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale civile e militare con qualifica dirigenziale resta disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo le modalità e per le materie indicate negli articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».

«Art. 2 *(Provvedimenti).* — 1. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze di polizia è emanato:

A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, delle

finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale; le modalità di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;

B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i Ministri indicati nella lettera *A)* o i Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze armate è emanato a seguito di concertazione tra i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica).

3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lettera *a)*, sono composte da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1, lettera *b)*, e al comma 2 le rappresentanze militari partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da consentire la rappresentanza di tutte le categorie interessate.».

«Art. 7 *(Procedimento)*. — 1. Le procedure per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine, le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e richieste relative alle materie oggetto delle procedure stesse. Il COCER Interforze può presentare nel termine predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri, Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore della Difesa o del Comando generale corrispondente.

1-*bis*. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio contemporaneamente e si sviluppano con carattere di contestualità nelle fasi successive, compresa quella della sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile, e della sottoscrizione dei relativi schemi di provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze armate.

2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale omogeneità, il Ministro per la funzione pubblica, in qualità di Presidente delle delegazioni di parte pubblica, nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, può convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonché delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui al medesimo art. 2.

3. Le trattative per la definizione dell'accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai sensi della citata disposizione e si concludono con la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.

4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo.

5. I Lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera *B)*, si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.

7. I lavori per la formulazione dello schema di provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore della Difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.

8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri competenti le loro osservazioni in ordine al predetto schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.

9. Per la formulazione di pareri, richieste ed osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza.

10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa, al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.

11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4, 6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.

11-*bis*. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sui decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse alla stessa entro quindici giorni.

12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale per gli aspetti normativi e biennali per quelli retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino all'entrata in vigore dei decreti successivi.

13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui al presente decreto non vengano definiti entro centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure, il Governo riferisce alla Camera dei Deputati ed al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

— La legge 27 dicembre 2002, n. 289, reca le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003). Si trascrive il testo dell'art. 33:

«Art. 33 *(Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione integrativa)*. — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'art. 16, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 570 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività. All'art. 16, comma 1, primo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, le parole: «per ciascuno degli anni del biennio», sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno 2003».

2. Le risorse previste dall'art. 16, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche all'incentivazione della produttività, del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995. A decorrere dall'anno 2003 è stanziata una ulteriore somma di 22 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro da destinare ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, osservate le procedure di cui all'art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, 5 milioni di euro da destinare ai funzionari della carriera prefettizia e 2 milioni di euro da destinare al personale della carriera diplomatica. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 16, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione del disposto di cui all'art. 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l'anno 2003, di 150 milioni di euro per l'anno 2004 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Fino a quando non saranno approvate le norme per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, al fine di assicurare una graduale valorizzazione dirigenziale dei trattamenti economici dei funzionari del ruolo dei commissari e qualifiche o gradi corrispondenti della stessa Polizia di Stato, delle altre Forze di polizia e delle Forze armate, anche attraverso l'attribuzione di trattamenti perequativi da disporre con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e gli altri Ministri interessati.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'art. 3, comma 2, del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni di competenza nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci. I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie per l'attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le quote da destinare all'incentivazione della produttività.

5. Al quarto periodo del comma 3-*ter* dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: «per gli enti pubblici non economici», sono inserite le seguenti: «e per gli enti e le istituzioni di ricerca».

6. A decorrere dal 1° gennaio 2003, in relazione alla peculiarità dell'attività svolta nel soccorso tecnico urgente dal personale del settore aeronavigante e dal personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che richiede elevati livelli di specializzazione in rapporto alle accresciute esigenze di sicurezza del Paese, ed anche al fine di garantire il progressivo allineamento alle indennità corrisposte al personale specialista delle Forze di polizia, le risorse di cui al comma 2, lettera *d)*, dell'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 2000, sono incrementate di € 1.640.000 e di € 290.000 da destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione integrativa, rispettivamente ai profili del settore aeronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco istituiti dall'art. 28 dello stesso contratto collettivo nazionale ed al personale in possesso di specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per le medesime finalità sono altresì incrementate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo di un importo pari a € 1.070.000 da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, motoristi navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2003, le risorse da far confluire nel fondo unico di amministrazione, di cui all'art. 31 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 16 febbraio 1999, relativo al personale del comparto ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999, istituito presso il Ministero della giustizia, sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2003 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, da utilizzare per riconoscere al personale delle aree funzionali dell'amministrazione penitenziaria preposto alla direzione degli istituti penitenziari, degli ospedali psichiatrici giudiziari e dei centri di servizio sociale per adulti uno specifico emolumento inteso a compensare i rischi e le responsabilità connesse all'espletamento delle attività stesse.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».

Nota all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003.

Note all'art. 2:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000- 2001». Se ne trascrive l'art. 5:

«Art. 5 *(Assegno funzionale - parziale omogeneizzazione)*. — 1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
1º Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.725.000	2.145.000
Sergente e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	2.145.000	2.985.000
Maresciallo e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000
Aiutante e gradi corrispondenti	2.180.000	3.035.000

2. Per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, a decorrere dal 1º gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Grado	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Tenente	2.565.000	3.195.000
Capitano	2.565.000	3.195.000
Maggiore	3.300.000	5.085.000
Tenente colonnello	3.720.000	5.085.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

Grado	15 anni di servizio lire	25 anni di servizio lire
Capitano	2.205.000	4.725.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999. Se ne riporta l'art. 5:

«Art. 5 *(Assegno funzionale)*. — 1. Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 4 della legge 8 agosto 1990, n. 231, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Gradi	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
1º Caporal maggiore e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore capo e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti	1.365.000	1.785.000
Sergente e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Sergente maggiore capo e gradi corrispondenti	1.785.000	2.625.000
Maresciallo e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000
Aiutante e gradi corrispondenti	1.820.000	2.675.000

2. Gli importi pensionabili previsti per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi, di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 231 del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Gradi	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Tenente	2.205.000	2.835.000
Capitano	2.205.000	2.835.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

3. L'assegno pensionabile di parziale omogeneizzazione, di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 231, del 1990, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 360 del 1996 è fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati dalla nomina a tenente:

Grado	15 anni di servizio lire	25 anni di servizio lire
Capitano	2.205.000	4.725.000
Maggiore	2.940.000	4.725.000
Tenente colonnello	3.360.000	4.725.000

4. Per l'attribuzione degli assegni di cui ai commi 1, 2 e 3, dal computo degli anni di servizio vanno esclusi, limitatamente al biennio precedente alla data di maturazione della prevista anzianità, per gli anni in cui il personale abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo inferiore a «nella media».

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 5:

«Art. 5 *(Indennità operative ed altre indennità)*. — 1. Le maggiorazioni percentuali delle indennità di impiego operativo per reparti di campagna, supercampagna, di imbarco, di aeronavigazione, di volo, per il controllo dello spazio aereo, supplementare di marcia, supplementare per truppe da sbarco per unità anfibie e per incursori subacquei, supplementare di comando navale di mancato alloggio e di fuori sede, supplementare per pronto intervento aereo per piloti

collaudatori sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo, di cui alla legge sulle indennità operative, competono, in relazione al grado rivestito, nelle misure percentuali e negli importi indicati nelle tabelle allegate alla legge sulle indennità operative, con riferimento all'indennità di impiego operativo di base riportata nella tabella 1 allegata al presente decreto.

2. Le maggiorazioni percentuali dell'indennità supplementare per servizio idrografico per particolari incarichi espletati a bordo delle unità navali, dell'indennità di volo oraria e dell'indennità supplementare per servizio presso poligoni permanenti installazioni ed infrastrutture militari stazioni radio e radar con compiti tecnico operativi militari di carattere speciale, sono determinate con riferimento all'indennità di impiego operativo di base prevista per il grado di maresciallo nella tabella di cui al comma 1.

3. L'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, è disapplicato.

4. Al personale militare che passi da una ad altra condizione di impiego tra quelle previste dagli articoli 3, 4, 5, 6 commi 1, 2 e 3, e 7 della legge sulle indennità operative e dall'art. 4, commi 2 e 4, del biennio economico Forze armate 1996-1997, che dia titolo ad altra indennità di impiego operativo, compete la nuova indennità ovvero, qualora più favorevole, l'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue di cui all'art. 5, comma 2, del primo quadriennio normativo Forze armate, ed all'art. 4, comma 3, del biennio economico forze armate 1996-1997. Il servizio prestato nella nuova condizione di impiego è utile per la maturazione delle predette maggiorazioni ed ogni altro beneficio di legge. Le frazioni di servizio inferiori all'anno sono cumulabili ai fini delle medesime maggiorazioni.

5. Il personale destinatario delle indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari, che transita al ruolo superiore o in servizio permanente e, a parità di impiego, si trovi nella condizione di avere diritto ad un'indennità di misura inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in godimento.

6. A decorrere dal 1° luglio 2002 l'indennità giornaliera prevista dall'art. 4, comma 3, del secondo quadriennio normativo Forze armate è incrementata rispettivamente di 3,60 €, di 2,60 € e di 1,60 €.

7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennità mensile di impiego operativo prevista dall'art. 3 della legge sulle indennità operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove più favorevole dell'indennità di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.

8. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità di cui all'art. 3, comma 2, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, è elevata al 160 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

9. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale dell'indennità mensile d'imbarco, di cui all'art. 4, comma 1, della legge sulle indennità operative, percepita dal personale imbarcato sulle unità di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), è elevata al 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

10. I periodi di servizio prestati dal personale nelle condizioni di cui all'art. 13, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge sulle indennità operative, danno luogo alla maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di base per ogni anno di servizio effettivamente prestato con percezione delle relative indennità e fino ad un massimo di 20 anni, di una percentuale pari a un ventesimo della differenza tra l'indennità percepita e quella di cui alla tabella del comma 1.

11. Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti ovvero che svolga la prescritta attività aviolancistica continuativa anche presso altri enti o comandi militari, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nella misura del 190 per cento dell'indennità di impiego operativo di base, tenendo conto unicamente dell'anzianità di servizio in qualità di paracadutista.

12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennità operative e all'art. 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 è elevata al 150 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

13. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali previste nella tabella IV allegata alla legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente al 135, 150 e 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

14. A decorrere dal 1° luglio 2002 le misure percentuali delle indennità previste all'art. 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennità operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

15. La misura dell'indennità pensionabile prevista dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è elevata al 30 per cento.

— La legge 23 marzo 1983, n. 78, reca l'«Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare». Se ne riportano gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 13.

«Art. 2 *(Indennità di impiego operativo)*. — Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, è fatta salva la possibilità di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennità mensile per servizio di istituto prevista dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.

A detto personale è attribuito altresì, qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'art. 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza.

«Art. 3 *(Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna)*. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b)* dell'annessa tabella I:

corpi d'armata;

divisioni;

brigate e aerobrigate;

stormi e reparti di volo equivalenti;

gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;

reparti elicotteri e reparti antisom;

reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);

comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;

unità di controllo operativo e unità di scoperta;

centrali e centri operativi in sede protetta;

unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b)* dell'annessa tabella I. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma.

«Art. 4 *(Indennità di imbarco)*. — Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma

dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota *b)* dell'annessa tabella I.

Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota *b)* dell'annessa tabella I.

Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.

Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.

Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.

«Art. 5 *(Indennità di aeronavigazione)*. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità è corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità è corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista.

Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, è corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di L. 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.

Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

«Art. 6 *(Indennità di volo)*. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.

Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.».

«Art. 7 *(Indennità per il controllo dello spazio aereo)*. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.».

«Art. 13 *(Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo)*. — Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennità supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.

L'indennità prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennità spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialità, l'indennità supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.

Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.

Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note *a)* e *b)* della tabella stessa.

Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione del

18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio 1995 e recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997, per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi». Se ne trascrive l'art. 4:

«Art. 4 *(Indennità di impiego operativo)*. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 1996, la misura dell'indennità di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1º gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di «caporal maggiore scelto» di cui alla XI fascia della predetta tabella è sostituito col grado di «caporal maggiore capo», e quello di «caporal maggiore capo» di cui alla XIII fascia col grado di «caporal maggiore scelto».

2. A decorrere dal 1º gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali:

brigate;

reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);

battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);

gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);

forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;

reparti bonifica ordigni esplosivi, le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, così rideterminate, non sono cumulabili con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78 del 1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.

3. La maggiorazione percentuale annua dell'indennità di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennità percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato servizio presso i suddetti enti.

4. A decorrere dal 1º gennaio 1997, le misure percentuali previste dalla tabella III allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli equipaggi fissi di volo in 130 e 110 sono, rispettivamente, elevate a 135 e 115.

5. A decorrere dal 1º gennaio 1996, il premio di disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294, è rideterminato in L. 200.000 giornaliere.

6. Al personale di cui al comma 7 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, è corrisposta, nel mese di gennaio 1997, una indennità «*una tantum*» pari a L. 85.000 lorde.

7. A decorrere dal 1º gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.

8. A decorrere dal 1º gennaio 1997 compete un importo aggiuntivo pensionabile mensile lordo nelle seguenti misure:

livello V: L. 24.000;

livello VI: L. 26.000;

livello VI-*bis*: L. 28.000;

livello VII: L. 30.000;

livello VII-*bis*: L. 33.000;

livello VIII: L. 35.000;

livello IX: L. 40.000.

9. Dalla data indicata nel comma 8 lo stanziamento del capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa è corrispondentemente ridotto in relazione alle risorse occorrenti al finanziamento dell'importo aggiuntivo previsto dallo stesso comma 8.

Nota all'art. 5:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, reca il «Recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate (Esercito, Marina e Aeronautica)». Se ne trascrive l'art. 23:

«Art. 23 *(Tutela legale)*. — 1. Nei procedimenti a carico dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

Nota all'art. 6:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, recepisce lo schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003. Se ne trascrive l'art. 10:

«Art. 10 *(Importo aggiuntivo pensionabile)*. — 1. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'art. 4 del biennio economico Forze armate 2000-2001 compete nelle seguenti misure mensili lorde:

Grado	Euro
Tenente colonnello	173,01
Maggiore	173,01
Capitano	164,23
Tenente	164,23
Sottotenente	157,52
1º Maresciallo	157,52
Maresciallo capo	152,36
Maresciallo ordinario	147,19
Maresciallo	142,03
Sergente maggiore capo	147,19
Sergente maggiore	142,03
Sergente	142,03
Caporal maggiore capo scelto	136,35
Caporal maggiore capo	136,35
Caporal maggiore scelto	136,35
1º Caporal maggiore	136,35
Sottotenente CPL	142,03

2. A decorrere dal 1º gennaio 2003, gli importi di cui al comma 1 sono incrementati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado	Euro
Tenente colonnello	20,99
Maggiore	20,99
Capitano	27,77
Tenente	25,77
Sottotenente	24,48
1º Maresciallo	29,48
Maresciallo capo	30,64
Maresciallo ordinario	31,81
Maresciallo	32,97
Sergente maggiore capo	29,81
Sergente maggiore	31,97
Sergente	28,97
Caporal maggiore capo scelto	32,65
Caporal maggiore capo	31,65
Caporal maggiore scelto	30,65
1º Caporal maggiore	29,65
Sottotenente CPL	32,97

3. A decorrere dal 1º luglio 2002 e fino al 31 dicembre 2002, gli importi di cui al comma 1 sono aumentati delle seguenti misure mensili lorde:

Grado	Euro
Tenente colonnello	19,00
Maggiore	19,00
Capitano	22,00
Tenente	22,00
Sottotenente	22,00
1º Maresciallo	23,00
Maresciallo capo	23,00

Grado	Euro
Maresciallo ordinario	23,00
Maresciallo	23,00
Sergente maggiore capo	25,00
Sergente maggiore	25,00
Sergente	25,00
Caporal maggiore capo scelto	25,00
Caporal maggiore capo	25,00
Caporal maggiore scelto	25,00
1º Caporal maggiore	25,00
Sottotenente CPL	23,00

4. I valori mensili lordi dell'importo aggiuntivo pensionabile, a regime, derivanti dall'applicazione del comma 2 sono:

Grado	Euro
Tenente Colonnello	194,00
Maggiore	194,00
Capitano	192,00
Tenente	190,00
Sottotenente	182,00
1º Maresciallo	187,00
Maresciallo capo	183,00
Maresciallo ordinario	179,00
Maresciallo	175,00
Sergente maggiore capo	177,00
Sergente maggiore	174,00
Sergente	171,00
Caporal maggiore capo scelto	169,00
Caporal maggiore capo	168,00
Caporal maggiore scelto	167,00
1º Caporal Maggiore	166,00
Sottotenente CPL	175,00

5. L'importo aggiuntivo pensionabile è corrisposto per tredici mensilità ed è valutabile anche agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo e dell'assegno alimentare.

03G0377

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Casapulla e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Casapulla (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Casapulla (Caserta), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Casapulla (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 23 ottobre 2003, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3352/13.4/Gab. del 23 ottobre 2003, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Casapulla (Caserta), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A13957

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento al sig. Nalini Diego di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Nalini Diego, nato a Roma (Italia) il 27 novembre 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale conseguito in Svizzera ai fini dell'accesso e dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Rilevato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in ingegneria elettronica» presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 23 ottobre 2000;

Considerato che il sig. Nalini è iscritto al registro svizzero degli ingegneri elettrotecnici REG sezione A dal 3 luglio 2003, come attestato dalla Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici nella nota del 4 luglio 2003;

Considerato che il richiedente è in possesso di esperienza professionale pluriennale;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 2 ottobre 2003 che ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A settore dell'informazione, come richiesto dall'interessato;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto, altresì, della domanda presentata dal sig. Nalini per l'iscrizione nel settore industriale;

Vista la decisione della Conferenza di servizi del 30 ottobre 2003 che ha rigettato l'istanza per il settore industriale, confermando, quindi, il solo settore dell'informazione;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore dell'informazione, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Nalini Diego, nato a Roma (Italia) il 27 novembre 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13971

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Acosta Silvana Raquel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Acosta Silvana Raquel, nata il 1° ottobre 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di «psicologo» di cui è in possesso dal 10 dicembre 2002, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal Ministerio de salud de la Nacion argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 22 dicembre 1992 il titolo accademico di «Licenciada en psicologia»;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Acosta abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Acosta Silvana Raquel, nata il 1° ottobre 1967 a Buenos Aires (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13972

DECRETO 11 dicembre 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Silber Luciana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, suindicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Silber Luciana, nata a Cordoba (Argentina) il 20 novembre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal «Colegio de psicologos de la provincia de Cordoba» cui è iscritta dal 21 ottobre 1998 con il n. «A» 2994, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo e dell'attività di psicoterapeuta;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en psicologia» conseguito presso la «Universidad de Cordoba» il 26 agosto 1994 e rilasciato in data 28 ottobre 1994;

Ritenuto che la sig.ra Silber abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Preso atto — per quanto concerne specificamente l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della psicoterapia — che la Conferenza di servizi su indicata, in seguito ad un attento esame della documentazione presentata, ha ritenuto che la formazione accademico-professionale posseduta dalla richiedente non sia assimilabile a quella dello psicoterapeuta italiano, e che le lacune così emerse non siano colmabili tramite l'applicazione di misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Silber Luciana, nata a Cordoba (Argentina) il 20 novembre 1969, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

L'istanza per il riconoscimento del titolo professionale di psicoterapeuta, per i motivi su indicati, è respinta.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: MELE

03A13973

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 dicembre 2003.

Revoca di prodotti fitosanitari per mancata presentazione entro il termine previsto delle domande di rinnovo e della documentazione integrativa richiesta.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1988, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati registrati ed autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato di anni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 5, comma 12;

Rilevato che per i prodotti fitosanitari di cui all'allegato le imprese titolari delle registrazioni non hanno presentato entro la scadenza del termine previsto la domanda di rinnovo e la documentazione integrativa richiesta all'atto della registrazione;

Ritenuto di procedere alla revoca delle registrazioni dei prodotti riportati nell'allegato;

Decreta:

1. Sono revocate le autorizzazioni all'immissione in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato.

2. È consentito lo smaltimento delle scorte giacenti in commercio non oltre il periodo di dodici mesi far data dalla scadenza di ciascun prodotto riportato nell'allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle imprese interessate.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONI DI PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATE D'UFFICIO

PRODOTTO	NUMERO DI REGISTRAZIONE	IMPRESA	DATA REGISTRAZIONE	SCADENZA
AMPELOSAN GOLD M WP	10751	AGRIMEX S.R.L.	12/03/01	07/09/03
AMPELOSAN GOLD R-LIQUIDO	10750	AGRIMIX S.R.L.	12/03/01	07/09/03
AFILENE SG	9715	AGROQUALITA' S.R.L.	03/08/98	03/08/03
AGROSTAR	9761	AGROSOL S.R.L.	30/09/98	16/02/03
BENAZEB M 8-65	9626	AGROSOL S.R.L.	14/05/98	14/05/03
CHLORMEZYL 500 EC	9721	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.	04/08/98	04/08/03
LOXIM	10152	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	15/09/99	28/05/03
ALIADO R BLU	10026	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	06/05/99	01/10/03
BLANCADO	10348	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.	08/03/00	01/10/03
MANCOPLANT 70 BLU	9547	FIELD FARM S.R.L.	02/03/98	02/03/03
ZIRAMIT WG	9782	ISAGRO ITALIA S.R.L.	30/10/98	30/10/03
TALON	9646	OXON ITALIA S.P.A.	28/05/98	28/05/03
GIAVONIL 80 WDG	9795	SIAPA S.R.L.	02/11/98	02/11/03
BETOSIP COMBI	9720	SIPCAM S.P.A.	03/08/98	03/08/03
BENAL M	9719	SIPCAM S.P.A.	03/08/98	03/08/03
TMTD 50 DF	9716	SIPCAM S.P.A.	03/08/98	03/06/03
THIRAM WG	9763	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.	01/10/98	01/10/03

03A14022

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2003.

Modifica all'art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001, recante l'assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144 «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Visto il D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 recante l'assegnazione delle risorse alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 3 della citata legge n. 144/1999;

Preso atto delle esigenze manifestate con la nota del 19 novembre 2003 dalle regioni e dalle province autonome sulla necessità di garantire gli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione per la realizzazione delle attività finanziate dal D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001;

Ritenute le motivazioni addotte dalle regioni e dalle province autonome valide al fine di garantire l'attuazione dell'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale;

Preso atto di tutto quanto sopra esposto:

Decreta:

Articolo unico

Per quanto indicato nelle premesse, l'art. 2, comma 4 del D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 viene così modificato:

«4. Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato impegnato l'intero ammontare delle risorse assegnate con atti amministrativi giuridicamente vincolanti da parte delle regioni e province autonome, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate. Tali risorse saranno ridistribuite tra le regioni e province autonome, sulla base di criteri da concordare con il coordinamento tecnico formazione professionale e lavoro delle regioni».

Resta fermo tutto il resto.

Roma, 11 dicembre 2003

Il direttore generale: BULGARELLI

03A14021

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 6 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Bra» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61864;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bra»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bra» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13902

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Castelmagno» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 29 marzo 2002, protocollo n. 61561;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Castelmagno»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Castelmagno» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13903

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 2 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 5 giugno 2002, protocollo n. 62863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 2 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13904

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 6 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61865;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Toma Piemontese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Toma Piemontese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13900

DECRETO 5 dicembre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con decreto del 2 giugno 1999, è stata prorogata fino al 6 gennaio 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Murazzano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 22 maggio 2002, protocollo n. 62597;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 2 giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «I.N.O.Q. - Istituto Nord-Ovest qualità - Soc. coop. a r.l.», con sede in Moretta (Cuneo), piazza Carlo Alberto Grosso n. 82, con decreto 2 giugno 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Murazzano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2002, 19 settembre 2002, 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 14 luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 gennaio 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 2 giugno 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13901

DECRETO 12 dicembre 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della commissione (CE) n. 2325/97 della commissione del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 12 aprile 2002, protocollo numero 61921 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della commissione n. 2325/97 della commissione del 24 novembre 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, così

come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Dauno» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A13899

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Legge n. 19/1982 - Aiuti nazionali a favore dei produttori di barbabietole da zucchero - Campagna 2002/2003. (Deliberazione n. 82/03).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e, in particolare, l'art. 46, comma 1, che autorizza l'Italia a concedere aiuti di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero nelle regioni del Sud, campagna 2001/2002-2005/2006 nella misura massima di € 5,43 per 100 chilogrammi di zucchero bianco prodotto;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19, concernente il finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria per il settore bieticolo-saccarifero e, in particolare, l'art. 3 che demanda a questo comitato, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali d'intesa con il Ministro delle attività produttive, il compito di stabilire i limiti e le modalità di erogazione degli aiuti nazionali di adattamento previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente «Disposizioni correttive e integrative del sopra citato decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che all'art. 69, comma 9, destina agli interventi nel settore bieticolo-saccarifero la somma di 10 milioni di euro e provvede alla copertura del relativo onere, quanto a € 5.165.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 145, comma 36, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, quanto a € 4.835.000, nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228;

Vista la proposta avanzata con nota n. 5/18188 del 26 settembre 2003 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, con la quale viene indicato in € 10.531.377,92 l'importo degli aiuti ai bieticoltori consentito dalla normativa comunitaria per la campagna 2002/2003 e viene proposto di utilizzare tutta la disponibilità prevista dalla legge finanziaria per il 2003 pari a € 10.000.000;

Tenuto conto che, nella citata nota si propone conseguentemente di diminuire gli aiuti da corrispondere ai bieticoltori tramite il Fondo bieticolo nazionale dell'importo di € 531.377,92;

Vista la nota n. 769233 del 21 ottobre 2003, con la quale il Ministro delle attività produttive ha espresso parere favorevole sulla proposta concernente gli aiuti nazionali a favore dei bieticoltori per la campagna 2002/2003;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

Per la campagna 2002/2003, gli aiuti nazionali di adattamento di cui all'art. 46 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio dell'Unione europea, sono concessi nei limiti massimi dell'importo previsto dalla legge finanziaria per il 2003 pari a € 10.000.000, ripartiti come di seguito indicato:

ai bieticoltori tramite l'industria saccarifera € 6.478.901;

al Fondo bieticolo nazionale € 3.521.099.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 18 dicembre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 113

03A14025

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 17 dicembre 2003.

Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e del modello di comunicazione dei dati relativi agli investimenti effettuati, da presentare ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. Approvazione del modello di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e del relativo modello di comunicazione dei dati comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti.

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni, da utilizzare a decorrere dall'anno 2004:

a) Modello ICAP, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, da presentare ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come attuato dalla delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;

b) Modello RICAP, relativo alla comunicazione dei dati comprovanti la realizzazione degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate da presentare, ai sensi delle succitate disposizioni, dai soggetti che hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate in relazione all'istanza di attribuzione del contributo.

1.2. Il modello di cui alla lettera *a)* del punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta l'istanza e dal quadro *A* contenente i dati relativi agli investimenti da realizzare o realizzati, alla determinazione dell'incremento agevolabile e all'ammontare del credito d'imposta richiesto.

1.3. Il modello di cui alla lettera *b)* del punto 1.1 è composto da un frontespizio, contenente i dati identificativi dell'impresa che presenta la comunicazione e dal quadro *A* contenente i dati relativi agli investimenti effettuati ed all'incremento agevolabile realizzato.

2. Reperibilità dei modelli.

2.1. I modelli di cui al punto 1.1. sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it

2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in

colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2.4. È consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

3. Termini di presentazione.

3.1. L'istanza di cui alla lettera *a)* del punto 1.1 - Mod. ICAP - deve essere presentata nei seguenti termini:

a) dal 19 gennaio 2004 al 19 marzo 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004;

b) dal 19 gennaio 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti da realizzare o realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza.

3.2. La comunicazione dei dati di cui alla lettera *b)* del punto 1.1 - Mod RICAP - deve essere presentata successivamente al ricevimento del provvedimento di riconoscimento del contributo, nei seguenti termini:

dal 20 marzo 2004 al 19 maggio 2004, relativamente alle istanze di cui alla lettera *a)* del punto 3.1 concernenti la richiesta del contributo per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004;

entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo d'imposta in cui è stata presentata l'istanza e, comunque, a partire dal 19 febbraio 2004, relativamente alle istanze di cui alla lettera *b)* del punto 3.1 concernenti la richiesta del contributo per gli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della medesima istanza.

4. Modalità di presentazione.

4.1. Le istanze e le comunicazioni dei dati di cui al punto 1.1 devono essere presentati all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze di cui alla lettera *a)* del punto 1.1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «PUBLICREDIT» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 13 gennaio 2004.

4.3. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle comunicazioni di cui alla lettera *b)* del punto 1.1 è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «PUBLIREPORT» che sarà reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire dal 9 febbraio 2004.

4.4. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo dell'istanza e della comunicazione, predisposto con l'utilizzo del prodotto informatico di cui ai punti 4.2. e 4.3. nonché copia della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4.5. L'istanza e la comunicazione devono essere conservate a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

4.6. La competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze e delle comunicazioni di cui al punto 1.1 è demandata al centro operativo di Pescara.

Motivazioni.

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, ha riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite massimo del 12% di tale incremento, anche mediante attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, cosiddetti «mezzi non certificati».

La stessa norma ha, inoltre, previsto che:

per la fruizione del contributo, deve essere presentata una preventiva istanza, in via telematica, al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate;

l'incremento agevolabile è determinato dalla differenza tra le spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati o da realizzare tramite mezzi locali certificati nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza e le spese sostenute, allo stesso titolo, nel periodo d'imposta precedente;

il contributo è utilizzabile, nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, nella misura massima del 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate;

per la fruizione del restante 70%, deve essere inviata, a pena di decadenza dal contributo, una comunicazione al centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate, comprovante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento in misura non inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza;

l'istanza di attribuzione del credito d'imposta e la relativa comunicazione dei dati comprovanti la realizzazione degli investimenti devono essere redatte, ai sensi delle succitate disposizioni, su appositi modelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono altresì stabiliti gli ulteriori dati da indicare nei predetti modelli;

le istanze per la richiesta del contributo devono essere presentate a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003 e, pertanto, a partire dal 19 gennaio 2004.

Al fine di consentire alle imprese interessate di fruire dell'agevolazione anche per gli investimenti realizzati nell'anno 2003, per i quali era già stato previsto lo specifico stanziamento con la delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, il CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003 ha preso atto della proposta formulata dal Dipartimento per le politiche di coesione e sviluppo diretta a consentire la presentazione nel 2004, entro termini predefiniti, delle istanze per l'attribuzione del contributo anche per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate effettuati nel corso del 2003.

In attuazione di tali disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale vengono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i modelli - Mod ICAP e Mod RICAP - da utilizzare per la redazione dell'istanza di attribuzione del contributo sia per gli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza sia per quelli già realizzati nel corso dell'anno 2003, nonché per la relativa comunicazione dei dati comprovanti l'avvenuta realizzazione degli investimenti medesimi.

Con il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti, sulla base delle indicazioni fornite dal predetto Dipartimento per le politiche di coesione e sviluppo, termini differenziati per la presentazione delle istanze e delle comunicazioni dei dati da parte dei contribuenti legittimati a richiedere il contributo per gli investimenti realizzati nell'anno 2003, individuati nei soggetti con periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003, data di pubblicazione della delibera, e chiuso anteriormente al 19 gennaio 2004, termine iniziale di presentazione delle istanze di attribuzione del contributo.

Detto termine viene fissato al 19 gennaio 2004, atteso che il sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera nella *Gazzetta Ufficiale* cade in giorno festivo.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica delle istanze di attribuzione del contributo e delle relative comunicazioni, il provvedimento fa rinvio ai prodotti di gestione denominati «PUBLICREDIT» e «PUBLIREPORT», che saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it a partire rispettivamente dal 13 gennaio 2004 e dal 9 febbraio 2004.

La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze e delle comunicazioni, viene attribuita al centro operativo di Pescara.

Con lo stesso provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003.

Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2003, e presa d'atto del 5 dicembre 2003.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore: FERRARA

Mod. ICAP

AGENZIA
DELLE ENTRATE

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE

EURO

Art. 61, comma 13, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289
Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente istanza e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che l'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate contiene dati personali.
Dati personali	I dati personali richiesti nella presente istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalità del trattamento	La presente istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Mod. ICAP

Periodo di imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome o denominazione | Nome | FI | MI

PERSONE FISICHE

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

ALTRI SOGGETTI

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

Natura giuridica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

DICHIARAZIONI DEL RICHIEDENTE

IL RICHIEDENTE:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dalla delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza;
- dichiara di aver compilato n. [ ] quadri A;

ovvero

RINUNCIA AD ISTANZA PRECEDENTE

- dichiara di rinunciare all'istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:

SOTTOSCRIZIONE

Il richiedente, con la presente sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la veridicità di quanto dichiarato nella presente istanza.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno giorno mese anno

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

della

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE (MOD. ICAP)

Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003.

Premessa

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha avuto attuazione con la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003, nel riconoscere un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati e, nel limite massimo del 12 % di tale incremento, anche mediante attività locali non certificate, quali attività di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct responses, ha previsto, per la fruizione del contributo, l'obbligo di presentare una preventiva istanza, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
Il contributo è attribuito nel limite delle risorse finanziarie di cui alla delibera del CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003, e compete nel rispetto della regola "de minimis" prevista dal Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.
Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del D.Lgs . n. 241 del 1997, può essere fruito, nel periodo d'imposta in cui è presentata la domanda, in misura non superiore al 30% del contributo riconosciuto con l'atto di assenso espressamente adottato dall'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.
Per la fruizione del restante 70% deve essere inviata, a pena di decadenza dal contributo, una comunicazione al medesimo Centro operativo di Pescara, comprovante l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento in misura non inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza (Mod. ICAP). Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'Agenzia delle Entrate comunica l'attribuzione definitiva del credito d'imposta spettante in relazione ai dati dichiarati dalle imprese interessate.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza deve essere presentata dai soggetti, in possesso dei requisiti previsti dal citato art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dal punto 1 della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, che intendono conseguire il contributo per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate:
- realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004, a valere sui fondi stanziati per il 2003;
- realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza, a valere sui fondi stanziati per gli anni successivi al 2003.

L'istanza deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del richiedente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi indicati, unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle Entrate **esclusivamente in via telematica:**

– **dal 19 gennaio 2004 al 19 marzo 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004, a valere sui fondi stanziati per il 2003, come previsto dal CIPE nella seduta del 5 dicembre 2003;**

– **dal 19 gennaio 2004, per l'attribuzione del contributo relativo agli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza.**

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questi per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), quest'ultimo è tenuto a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta presentazione.

Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è acquisita telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta rilasciata dalla stessa Agenzia.

La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**PUBLICREDIT**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it

Compilazione del modello

Si precisa che per gli investimenti complessivamente realizzati o da realizzare in ciascun periodo d'imposta può essere presentata una sola istanza. Per correggere eventuali errori commessi nella redazione dell'istanza, l'impresa interessata deve inviare un'apposita **"istanza di rinuncia"** all'istanza erroneamente compilata ed inviare successivamente una nuova istanza contenente i dati corretti (vedi di seguito le istruzioni alla richiesta di rinuncia).

Il modello dell'istanza è composto da:

- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione del numero dei quadri A compilati;
- il quadro A, che contiene i dati relativi agli altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti, alla localizzazione degli investimenti, alla determinazione dell'incremento agevolabile e all'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Tutti gli importi da indicare nella istanza vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Periodo d'imposta

Indicare la data d'inizio e di chiusura del periodo d'imposta dell'impresa richiedente nel quale sono stati o saranno realizzati gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate per i quali si chiede il contributo.
In caso d'inizio o cessazione di attività nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza, indicare le date effettive d'inizio e chiusura del medesimo periodo d'imposta.
Il campo deve essere compilato anche se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare.
ATTENZIONE: Si ricorda che nell'anno 2004 il contributo può essere richiesto sia per gli investimenti realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta in corso alla data di presentazione dell'istanza sia per gli investimenti che sono già stati realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 (di pubblicazione della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003) e chiuso entro il 18 gennaio 2004 (vedi al riguardo paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza"). Per richiedere il contributo per gli investimenti da realizzare o realizzati in ciascuno dei suddetti periodi d'imposta è necessario, pertanto, presentare due distinte istanze e fare attenzione ad indicare l'esatto periodo d'imposta cui l'istanza si riferisce.

Codice fiscale e partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuito all'impresa richiedente.

Codice Attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Piccola impresa e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001).
Qualora non venga barrata nessuna delle due caselle, deve dedursi che trattasi di grande impresa.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, la data e il luogo di nascita, il sesso, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:
- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguar-

da il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5), **Unico 2003**-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e **Unico 2003**-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Dichiarazioni del richiedente

Con la successiva sottoscrizione, il richiedente:

- dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.61, comma 13, della legge n.289 del 2002 e dal punto 1 della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica;
- conferma la veridicità dei dati contenuti nell'istanza, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tale riquadro, il richiedente deve anche indicare il numero dei quadri A che sono stati compilati.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata

Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda annullare gli effetti della istanza precedentemente inviata, perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa derivare, compreso l'ordine cronologico acquisito con l'istanza originaria, è tenuto a presentare, **nello stesso periodo d'imposta**, apposita istanza di rinuncia, utilizzando il presente modello, nel quale deve indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale intende rinunciare. In tale ipotesi, deve essere compilato solo il frontespizio, in tutti i campi interessati, e non deve invece essere compilato il quadro A.

La successiva istanza che verrà eventualmente presentata dal richiedente assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente in via telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

La rinuncia all'istanza di attribuzione del contributo relativa ad investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004 deve essere presentata entro il 19 marzo 2004, termine finale di presentazione della predetta istanza.

Le rinunce pervenute successivamente ai termini sopraindicati verranno pertanto scartate dal sistema telematico.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro, si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione dell'istanza".

QUADRO A – DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI ED AL CREDITO D'IMPOSTA

Il quadro si compone di quattro sezioni:

la sezione I, relativa all'elenco degli aiuti "de minimis" eventualmente fruiti nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza. Si precisa che, qualora i righi previsti non siano sufficienti all'indicazione degli aiuti fruiti, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro. In tale ipotesi, le sezioni II, III e IV devono essere compilate una sola volta nel Mod. N.1;

la sezione II, relativa alla destinazione territoriale degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati o da realizzare nel periodo d'imposta;

la sezione III, concernente la determinazione dell'incremento agevolabile;

la sezione IV, concernente l'ammontare del credito d'imposta richiesto.

Sezione I – Elenco aiuti *"de minimis"*

Compilare la sezione nel modo seguente:

nei **righi** da **1** a **12**, indicare nella **colonna 1**, gli estremi della norma che ha disciplinato l'erogazione dell'aiuto *"de minimis"* di cui al Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, fruito nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza, nella **colonna 2**, l'anno di erogazione e nella **colonna 3**, l'importo erogato. Si rammenta che il credito d'imposta compete nel **limite complessivo di 100.000 euro** e nel rispetto della

regola "de minimis" di cui al Regolamento N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. A tal proposito, si segnala che **non è consentito dal sistema telematico l'invio dell'istanza qualora il solo ammontare complessivo degli aiuti "*de minimis*" indicati nella presente sezione sia già superiore a 100.000 euro.**

Sezione II – Localizzazione degli investimenti

La sezione deve essere compilata barrando la casella in corrispondenza della/e regione/i nella/e quale/i sono stati o saranno effettuati, nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente istanza, gli investimenti agevolabili.
Si rammenta che il contributo è riconosciuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali dello Stato; sono pertanto escluse dall'agevolazione le spese relative agli investimenti effettuati mediante l'utilizzo di mezzi pubblicitari a diffusione nazionale.

Sezione III – Determinazione dell'incremento agevolabile

La sezione III è riservata all'indicazione dei dati relativi alla determinazione dell'incremento agevolabile realizzato o da realizzare nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente istanza che, per semplificazione, è di seguito indicato con l'espressione "periodo d'imposta di riferimento".
Si rammenta che **l'incremento agevolabile** è determinato dalla differenza tra le spese per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate sostenute e/o da sostenere nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle sostenute, allo stesso titolo, nel periodo d'imposta precedente. Detto incremento deve essere realizzato attraverso **mezzi locali certificati**, intendendosi per tali gli strumenti pubblicitari la cui diffusione a livello locale è certificata da organismi esterni e indipendenti dall'impresa richiedente il beneficio, quali, ad esempio, le emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, le emittenti radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, i quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, i giornali periodici iscritti all'USPI. L'incremento, peraltro, può anche essere realizzato attraverso attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, cioé attraverso mezzi cosiddetti "**non certificati**", nella misura massima del 12% dell'incremento realizzato con l'utilizzo di mezzi locali certificati.
Per conseguire il beneficio è necessario, pertanto, anzitutto realizzare un incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, determinato dal raffronto tra l'ammontare complessivo delle spese a tale titolo sostenute nel "periodo d'imposta di riferimento" e l'ammontare complessivo delle spese sostenute al medesimo titolo nel periodo d'imposta precedente. Occorre poi realizzare un incremento degli investimenti attraverso mezzi locali certificati, determinato dal raffronto tra le spese per investimenti realizzati attraverso mezzi locali certificati nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle sostenute allo stesso titolo nel periodo d'imposta precedente.
La sezione deve essere compilata secondo le modalità di seguito illustrate, tenendo presente che tutti gli importi relativi agli investimenti devono essere indicati al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.

- Nel **rigo 1 della presente Sezione III**, indicare:
  - nel **campo 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati e/o da realizzare nel "periodo d'imposta di riferimento". Nell'ipotesi in cui alla data di presentazione dell'istanza le spese siano ancora da sostenere, in tutto o in parte, dovrà essere stimato l'ammontare complessivo degli investimenti che si prevede di realizzare nel periodo di riferimento. Si rammenta che la realizzazione, nel "periodo d'imposta di riferimento", del programma d'investimento in misura inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza stessa comporta la decadenza dal beneficio nonché la preclusione dell'invio di una nuova istanza nei dodici mesi successivi alla chiusura del medesimo periodo d'imposta. Si ricorda inoltre che, per conseguire il diritto al contributo, tutti i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari realizzati a partire dal 19 novembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, devono essere effettuati a mezzo di bonifico bancario o di conto corrente postale;
  - nel **campo 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento. In caso d'impresa di nuova costituzione, indicare zero;
  - nel **campo 3**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2. Tale differenza costituisce l'incremento complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate e rappresenta la **misura massima dell'incremento agevolabile**.
- Nel **rigo 2**, indicare:
  - nel **campo 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati e/o da realizzare attraverso mezzi locali certificati nel "periodo d'imposta di riferimento";

- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo degli investimenti realizzati, attraverso mezzi locali certificati, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento;
- nel **campo 3**, la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2.
  Nell'ipotesi in cui detta differenza sia pari o superiore all'ammontare dell'incremento complessivo indicato nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione, riportare quest'ultimo importo sia nel presente campo che nel campo 5, indicando zero nel campo 4 del presente rigo (in quanto in tale ipotesi non rilevano ulteriori incrementi con mezzi non certificati);
- nel **campo 4**, l'ammontare dell'incremento dell'investimento realizzato attraverso mezzi locali "non certificati", determinato dal raffronto tra le spese "non certificate" sostenute o da sostenere nel "periodo d'imposta di riferimento" e quelle "non certificate" sostenute nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento, tenendo presente che l'incremento dell'investimento realizzato con mezzi locali non certificati concorre alla determinazione dell'incremento agevolabile nella misura massima del 12 % dell'incremento realizzato attraverso mezzi locali certificati e nel limite più in generale determinato dall'incremento complessivo risultante nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione;
- nel **campo 5**, la somma degli importi indicati nei campi 3 e 4, fino a concorrenza dell'incremento complessivo indicato nel campo 3 del rigo 1 della presente sezione. Tale ammontare rappresenta l'incremento agevolabile e costituisce la base di commisurazione del credito d'imposta richiesto.

Sezione IV – Ammontare del credito d'imposta richiesto

Nella sezione IV, vanno indicati i dati relativi al credito d'imposta richiesto.
In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, la percentuale di intensità di aiuto, desunta dalla tabella sotto riportata, in relazione all'ubicazione territoriale della sede legale, ovvero del domicilio fiscale se trattasi di imprenditore individuale, ed alle dimensioni dell'impresa;
- nel **campo 2**, l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto, determinato applicando all'importo indicato nel campo 5 del rigo 2 della sezione III la percentuale d'intensità di aiuto riportata nel campo 1 della presente sezione. **Si precisa che l'ammontare del credito richiesto da indicare nel presente campo non può comunque essere superiore al limite massimo di 100.000 euro, previsto dal regime degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, tenendo conto anche degli altri aiuti "de minimis" ricevuti nei tre anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza ed indicati nella sezione** I. Qualora venga erroneamente superato tale limite, il software di compilazione ridurrà automaticamente l'importo del credito richiesto per ricondurlo al limite complessivo consentito di 100.000 euro. In tal caso deve essere proporzionalmente diminuito anche l'ammontare dell'incremento agevolabile; tale minore importo dell'incremento agevolabile così rideterminato, deve essere indicato nel **campo 3**.

TABELLA INTENSITÀ DI AIUTO

Ubicazione dei Beneficiari	Tipologia beneficiari		
	Piccole imprese	Medie imprese	Grandi imprese
Aree in deroga ex art. 87 par. 3 lett. a) del Trattato CE (esclusa Calabria)	50%	50%	35%
Calabria	65%	65%	50%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise in deroga ex art. 87 par. 3 lett c) del Trattato CE	30%	30%	20%
Altre Aree ex art. 87 par. 3 lett. c) del Trattato CE	18%	14%	8%
Aree delle regioni Abruzzo e Molise non in deroga. Aree obiettivo 2 e phasing out ob. 2	15%	7,5%	-----

Mod. RICAP

AGENZIA
DELLE ENTRATE

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE

Comunicazione ai sensi dell'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003

EURO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003	Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti che il cittadino ha in questo ambito.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per gli altri soggetti a ciò tenuti, che la comunicazione dei dati relativi agli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate contiene dati personali.
Dati personali	I dati richiesti nella presente comunicazione devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.
Modalità del trattamento	La presente comunicazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili; • gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo od, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

Mod. RICAP

Comunicazione correttiva — Protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione che si intende correggere

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale — Partita IVA — Codice attività

Cognome o denominazione — Nome — M — F

Protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di attribuzione del credito d'imposta

Operazioni straordinarie — Codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza — Data dell'operazione straordinaria (giorno, mese, anno) — Chiusura periodo d'imposta

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla) — Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

ALTRI SOGGETTI

Sede legale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

Natura giuridica

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale — Codice carica

Cognome — Nome — Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno, mese, anno) — Comune (o Stato estero) di nascita — Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale — Comune — Provincia (sigla) — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — Telefono (prefisso, numero)

SOTTOSCRIZIONE DELLA COMUNICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO:
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini del ricevimento di ogni atto inerente la presente comunicazione;
- dichiara di aver compilato n. ____ quadri A

Il richiedente, con la presente sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali conseguenti alle dichiarazioni mendaci, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conferma la veridicità di quanto dichiarato nella presente comunicazione.

FIRMA DEL SOGGETTO CHE PRESENTA LA COMUNICAZIONE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno, mese, anno)

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica la comunicazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Mod. RICAP

CODICE FISCALE

QUADRO A

DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Mod. N.

SEZ. I
LOCALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

1	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania
2	Emilia Romagna	Friuli Venezia Giulia	Lazio	Liguria
3	Lombardia	Marche	Molise	Piemonte
4	Puglia	Sardegna	Sicilia	Toscana
5	Trentino Alto Adige	Umbria	Valle d'Aosta	Veneto

SEZ. II
DATI RELATIVI AI DOCUMENTI DI SPESA

	Tipologia	Numero	Data (giorno mese anno)	Partita IVA (o codice fiscale)	Investimenti con mezzi certificati	Investimenti con mezzi non certificati
1	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	Bonifico bancario 7	C/C Postale 8	Altro 9			
2	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
3	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
4	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
5	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
6	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
7	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
8	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
9	1	2	3	4	5 ,00	6 ,00
	7	8	9			
10				TOTALE	1 ,00	2 ,00

SEZ. III
AMMONTARE DEGLI INVESTIMENTI E DELL'INCREMENTO

Investimenti complessivi effettuati nel periodo d'imposta	Incremento realizzato
1 ,00	2 ,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
del
MODELLO DI COMUNICAZIONE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE LOCALIZZATE (Mod. RICAP)

Art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003

Premessa

L'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e la delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2003) adottata in attuazione della citata disposizione, hanno previsto il riconoscimento di un contributo, nella forma di credito d'imposta, a favore delle imprese che incrementano gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate attraverso mezzi locali certificati, limitandone la misura massima di utilizzo, nel periodo d'imposta in cui è presentata l'istanza, al 30% del contributo riconosciuto con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
È stato inoltre previsto che, per fruire del restante 70%, i beneficiari devono inviare, a pena di decadenza dal contributo, una comunicazione al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, comprovante **l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento nel periodo d'imposta cui si riferisce l'istanza di attribuzione del contributo in misura non inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nella stessa.** La realizzazione del programma di investimento in misura inferiore al 75% dell'ingremento agevolabile, comporta: la decadenza dal contributo, l'obbligo di versare il credito d'imposta non spettante e già fruito maggiorato degli interessi, l'impossibilità di riproporre una nuova istanza nei dodici mesi successivi al periodo d'imposta cui è riferita l'istanza.
Il contributo residuo potrà essere fruito in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, solo successivamente al provvedimento di attribuzione definitiva del credito d'imposta, adottato dall'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati comunicati dall'impresa interessata e trasmesso in via telematica entro 30 giorni dal ricevimento dell'anzidetta comunicazione. Esso é determinato dalla differenza tra l'ammontare del credito riconosciuto in via definitiva con il citato provvedimento e il 30% del contributo riconosciuto in via provvisoria a seguito dell'istanza inviata.
Il beneficiario deve utilizzare detto credito d'imposta residuo nei due periodi d'imposta successivi a quello di presentazione dell'istanza, rispettivamente nelle misure massime del 43% e del 57% (calcolate sul credito residuo), e può compensare l'eventuale parte non utilizzata nei predetti limiti non oltre il terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di presentazione della domanda.

Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

La presente comunicazione deve essere presentata, a pena di decadenza dal contributo, dai soggetti che hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'istanza (Mod. ICAP) per l'attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate di cui all'art. 61, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, presentata in via telematica al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate.
La comunicazione deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi indicati, unitamente alla ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, **esclusivamente in via telematica, entro 60 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta** in cui è stata presentata l'istanza per l'attribuzione del contributo.

ATTENZIONE: la comunicazione dei dati relativi agli investimenti effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data del 19 novembre 2003 e chiuso entro il 18 gennaio 2004 deve essere inviata, a pena di decadenza dal contributo, dal 20 marzo 2004 al 19 maggio 2004.

In ogni caso, la comunicazione può essere inviata solo successivamente al ricevimento del provvedimento di attribuzione del contributo emanato, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati, dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'istanza presentata.

La trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questi per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite un intermediario abilitato alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), quest'ultimo è tenuto a rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
L'intermediario deve, altresì, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della ricevuta dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuta presentazione.
Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è acquisita telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla ricevuta di presentazione rilasciata dalla stessa Agenzia.
La compilazione del modello e la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"PUBLIREPORT"** reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Compilazione del modello

Il modello della comunicazione è composto da:
- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa che effettua la comunicazione, gli estremi dell'istanza presentata al fine di ottenere il contributo nonché la sottoscrizione del soggetto che effettua la comunicazione con l'indicazione del numero dei quadri A quadri compilati;
- il quadro A, che contiene i dati relativi alla localizzazione degli investimenti agevolabili, ai documenti di spesa, all'ammontare degli investimenti effettuati e dell'incremento effettivamente realizzato.

Tutti gli importi da indicare nella comunicazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).

FRONTESPIZIO

Comunicazione correttiva

Nell'ipotesi in cui il soggetto intenda apportare correzioni o integrazioni alla comunicazione già inviata contenente dati errati, deve trasmettere in via telematica, **prima della scadenza del termine di presentazione,** una nuova comunicazione, compilata in tutte le sue parti, riportando nell'apposito campo il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico alla comunicazione precedentemente inviata, che in tal modo s'intende sostituita.

Codice fiscale e Partita IVA

Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa che effettua la comunicazione.

Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Cognome o denominazione e nome

Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa che effettua la comunicazione.

Piccola impresa e media impresa

Barrare la casella corrispondente se trattasi di impresa di piccole o medie dimensioni, come definite nell'Allegato alla Raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 della Commissione europea ripresa in Allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 (pubblicato nella G.U. delle Comunità europee L. 10 del 13 gennaio 2001).
Qualora non venga barrata nessuna delle due caselle, deve dedursi che trattasi di grande impresa.
Il dato deve essere riferito alla qualifica di piccola o media impresa posseduta alla data di chiusura del periodo d'imposta indicato nell'istanza cui si riferisce la presente comunicazione.

Protocollo dell'istanza

Indicare il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza di attribuzione del credito d'imposta.

ATTENZIONE: la mancanza di tale dato o l'indicazione del numero di protocollo errato causa lo scarto telematico della comunicazione.

Operazioni straordinarie

Il rigo deve essere compilato solo nell'ipotesi in cui il soggetto che effettua la comunicazione sia un soggetto diverso da quello che ha presentato l'istanza, per effetto di operazioni straordinarie (fusione, trasformazione, scissione totale o parziale, conferimento di azienda o di ramo d'azienda) e di successione intervenute nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza e la data di presentazione della presente comunicazione. In tal caso occorre:
indicare il codice fiscale del soggetto che ha presentato l'istanza;
indicare la data dell'operazione straordinaria o dell'apertura della successione;
barrare la casella "Chiusura del periodo d'imposta" se contestualmente all'operazione straordinaria è intervenuta la chiusura del periodo d'imposta del soggetto che ha presentato l'istanza. In tal caso i 60 giorni per la presentazione della presente comunicazione - Mod. RICAP - decorrono da tale ultima data.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti

Riportare, se persona fisica, la data e il luogo di nascita, il sesso, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica

Il codice da indicare deve essere desunto:

- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati;
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2003**-Enti non commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante

Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive la comunicazione. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione **Unico 2003**-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e **Unico 2003**-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) e **Unico 2003**- Enti non commerciali (paragrafo 2.6).

Sottoscrizione della comunicazione

Con la successiva sottoscrizione, il soggetto che effettua la comunicazione:

- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica;
- conferma la veridicità dei dati contenuti nella comunicazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.

In tale riquadro, il soggetto che effettua la comunicazione deve anche indicare il numero dei quadri A che sono stati compilati.

Impegno alla presentazione telematica

Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della comunicazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI AGLI INVESTIMENTI

Il quadro è riservato all'indicazione dei dati relativi agli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati attraverso mezzi locali certificati nel periodo d'imposta indicato nell'istanza, cui si riferisce la presente comunicazione ed alla quale è seguito il provvedimento di accoglimento del Centro Operativo di Pescara. Tale periodo per semplificazione è di seguito indicato con l'espressione "periodo d'imposta di riferimento".

Il quadro si compone di tre sezioni:

la sezione I, relativa alla localizzazione degli investimenti;

la sezione II, concernente i dati relativi ai documenti di spesa;

la sezione III, riservata all'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati e dell'incremento effettivamente realizzato.

Sezione I - Localizzazione degli investimenti

La sezione deve essere compilata barrando la casella in corrispondenza della/e regione/i nella/e quale/i sono stati effettivamente realizzati, nel periodo d'imposta di riferimento, gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate.

Si rammenta che il contributo è riconosciuto per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali dello Stato. Sono pertanto escluse dall'agevolazione le spese relative agli investimenti effettuati mediante l'utilizzo di mezzi pubblicitari a diffusione nazionale.

Sezione II - Dati relativi ai documenti di spesa

Nella sezione vanno riportati gli estremi identificativi dei documenti comprovanti la spesa effettivamente sostenuta, nel periodo d'imposta di riferimento, per la realizzazione degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate.

Si rammenta **che l'incremento agevolabile deve essere realizzato attraverso mezzi locali certificati**, inten-

dendosi per tali gli strumenti pubblicitari la cui diffusione a livello locale è certificata da organismi esterni e indipendenti dall'impresa richiedente il beneficio, quali, ad esempio, le emittenti televisive locali iscritte all'Auditel, quelle radiofoniche locali iscritte ad Audiradio, i quotidiani locali iscritti ad Audipress e/o ADS, i giornali periodici iscritti all'USPI e, nella misura massima del 12% di detto incremento, anche mediante attività locali di promozione, sponsorizzazione, pubbliche relazioni e direct response, cioè attraverso i mezzi cosiddetti **"non certificati"**.

Si segnala che devono essere elencati solo i documenti, emessi entro la data di chiusura del periodo d'imposta di riferimento, necessari a comprovare l'effettiva realizzazione dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza cui si riferisce la presente comunicazione, ovvero nel provvedimento di attribuzione del contributo, nel caso in cui sia stato riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto. Ciò in quanto il **credito d'imposta concesso in via definitiva non potrà comunque essere superiore all'importo riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento di accoglimento dell'istanza**. Pertanto, nell'ipotesi in cui l'importo indicato nel documento determini il superamento dell'ammontare degli investimenti per i quali si ha diritto al contributo, indicare nei campi 5 e 6 della presente sezione un importo inferiore a quello risultante dal documento medesimo, fino a concorrenza dell'ammontare degli investimenti anzidetti.

Si precisa che, qualora i righi previsti non siano sufficienti all'indicazione di tutti i documenti di spesa comprovanti l'avvenuta realizzazione del programma d'investimento, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tale ipotesi, il totale degli investimenti dovrà essere indicato solo nel rigo 10 del primo modulo utilizzato, così come le sezioni I e III dovranno essere compilate una sola volta nel "Mod. N.1".

Nei **righi da 1 a 9** della presente sezione, indicare:

- nel **campo 1**, il codice che identifica la tipologia del documento, riportando: **"1"**, se trattasi di fattura; **"2"**, se trattasi di documento diverso dalla fattura;
- nei **campi 2 e 3**, rispettivamente, il numero identificativo e la data del documento;
- nel **campo 4**, il numero di partita IVA ovvero, se non in possesso di partita IVA, il codice fiscale del fornitore del bene o servizio, desunto dal documento;
- nel **campo 5**, l'importo risultante dalla fattura, o dal documento diverso dalla fattura, al netto dell'imposta sul valore aggiunto se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alla spesa sostenuta per la realizzazione della campagna pubblicitaria attraverso mezzi locali certificati. Nel caso in cui il documento comprenda sia spese sostenute in mezzi certificati sia spese sostenute in mezzi "non certificati", riportare l'importo relativo alle spese "non certificate" nel campo 6;
- nel **campo 6**, l'importo risultante dalla fattura, o dal documento diverso dalla fattura, al netto dell'imposta sul valore aggiunto se detraibile ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, relativo alle spese sostenute per gli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzate mediante mezzi "non certificati";
- nei **campi 7, 8 e 9**, il mezzo di pagamento utilizzato, in relazione al documento di spesa indicato nello stesso rigo, per i pagamenti effettuati entro la data di trasmissione della presente comunicazione, barrando la relativa casella, ovvero la casella "altro" per i mezzi diversi da quelli espressamente previsti (es. assegni bancari, contanti, etc.). Al riguardo, si rammenta che, **per conseguire il diritto al contributo, tutti i pagamenti relativi agli investimenti pubblicitari realizzati a decorrere dal 19 novembre 2003, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata delibera del CIPE n. 53 del 25 luglio 2003, devono essere effettuati esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o di conto corrente postale**.

Nel **rigo 10**, riportare, nei **campi 1 e 2**, la somma degli importi indicati rispettivamente nei campi 5 e 6 dei righi compilati.

Sezione III – Ammontare degli investimenti e dell'incremento

La sezione III è riservata all'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti effettuati e dell'incremento effettivamente realizzato in campagne pubblicitarie localizzate.

In particolare, indicare:

- nel **campo 1**, l'ammontare complessivo degli investimenti in campagne pubblicitarie localizzate realizzati nel periodo d'imposta di riferimento, riportando la somma degli importi indicati nei campi 1 e 2 del rigo 10 della sezione II;

- nel **campo 2**, l'ammontare dell'incremento agevolabile effettivamente realizzato. Detto incremento è determinato tenendo conto anzitutto della differenza tra le spese sostenute per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate nel periodo d'imposta di riferimento e quelle sostenute, allo stesso titolo, nel periodo d'imposta precedente a quello di riferimento; esso è poi calcolato sulla base dell'incremento delle spese in mezzi locali certificati e dell'incremento delle spese in mezzi locali "non certificati" nella misura massima, prevista per queste ultime, del 12% dell'incremento realizzato con l'utilizzo di mezzi locali certificati e fino a concorrenza dell'incremento complessivo delle spese sostenute per la realizzazione di tali investimenti.

Si rammenta che la realizzazione, nel periodo d'imposta di riferimento, del programma d'investimento in misura inferiore al 75% dell'incremento agevolabile indicato nell'istanza accolta (importo indicato nel campo 5 della sezione III o, in caso di rideterminazione dell'incremento agevolabile, nel campo 3 della sezione IV del **modello ICAP**) ovvero nel provvedimento di attribuzione del contributo, qualora sia stato riconosciuto un importo inferiore a quello richiesto, comporta le conseguenze già indicate nella premessa delle presenti istruzioni.

Al fine di agevolare la determinazione dell'importo da indicare nel campo 2, si riporta di seguito un apposito schema di calcolo.

Schema di calcolo dell'incremento agevolabile realizzato

	Investimenti complessivi effettuati nel periodo d'imposta		Investimenti complessivi del periodo d'imposta precedente		Incremento complessivo
1	1 ,00	–	2 ,00	=	3 ,00

	Investimenti effettuati con mezzi certificati nel periodo d'imposta		Investimenti con mezzi certificati del periodo d'imposta precedente		Incremento con mezzi certificati		Incremento con mezzi non certificati		Incremento agevolabile
2	1 ,00	–	2 ,00	=	3 ,00	+	4 ,00	=	5 ,00

Nel **rigo 1**:

- nel **campo 1**, riportare l'ammontare indicato nel campo 1 della sezione III del presente modello;
- nel **campo 2**, riportare l'ammontare indicato nel campo 2 del rigo 1 della sezione III del **modello ICAP** inviato all'Agenzia delle Entrate;
- nel **campo 3**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del presente rigo. Tale differenza rappresenta la **misura massima dell'incremento agevolabile.**

Nel **rigo 2**:

- nel **campo 1**, riportare l'ammontare indicato nel campo 1 del rigo 10 della sezione II del presente modello;
- nel **campo 2**, riportare l'ammontare indicato nel campo 2 del rigo 2 della sezione III del **modello ICAP** inviato all'Agenzia delle Entrate;
- nel **campo 3**, indicare la differenza tra l'importo indicato nel campo 1 e quello indicato nel campo 2 del presente rigo;
- nel **campo 4**, riportare l'incremento desunto dal raffronto tra le spese non certificate sostenute nel periodo d'imposta di riferimento risultanti nel campo 2 del rigo 10 della sezione II del quadro A del presente modello e quelle non certificate sostenute nel periodo precedente, tenendo presente che l'incremento dell'investimento realizzato con mezzi locali non certificati concorre alla determinazione dell'incremento agevolabile, nella misura massima del 12 % dell'incremento realizzato attraverso mezzi locali certificati e nel limite più in generale determinato dall'incremento complessivo risultante nel campo 3 del rigo 1 del presente schema;
- nel **campo 5**, la somma degli importi indicati nei campi 3 e 4, fino a concorrenza dell'incremento complessivo indicato nel campo 3 del rigo 1 del presente schema che rappresenta l'importo massimo dell'incremento agevolabile. L'importo indicato nel presente campo 5 deve essere riportato nel campo 2 della sezione III del quadro A del presente modello.

Sulla base dei dati indicati nella presente comunicazione e nell'istanza di attribuzione del contributo cui la comunicazione si riferisce, l'Agenzia delle Entrate verifica l'effettivo ammontare dell'incremento agevolabile e determina la relativa percentuale di realizzazione nonché l'ammontare definitivo del contributo spettante. Tale ammontare è comunicato all'impresa richiedente nei 30 giorni successivi alla presentazione telematica della presente comunicazione.

03A14024

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Approvazione della fusione per incorporazione de «La Venezia Assicurazioni S.p.a.», in Mogliano Veneto, nella «Gencasse Professionali - Compagnia Vita e Previdenza S.p.a.» (in forma abbreviata Gencasse S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 2231).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'Isvap della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate in tutti i rami vita a «La Venezia Assicurazioni S.p.a.», con sede in Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;

Visto il provvedimento ISVAP del 20 settembre 2001 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III e V rilasciata alla «Gencasse Professionali - Compagnia Vita e Previdenza S.p.a.» (in forma abbreviata Gencasse S.p.a.), con sede in Roma, via Sallustiana n. 51;

Vista l'istanza congiunta in data 1° ottobre 2003 con la quale le due compagnie hanno chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione de «La Venezia Assicurazioni S.p.a.» in «Gencasse S.p.a.»;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 9 dicembre 2003;

Viste le delibere assunte in data 27 agosto 2003 dalle assemblee straordinarie dei soci di «Gencasse S.p.a.» e de «La Venezia Assicurazioni S.p.a.» che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità e le nuove norme statutarie dell'impresa incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel registro delle imprese di Roma e di Treviso in data 10 settembre e 7 ottobre 2003;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la fusione per incorporazione de «La Venezia Assicurazioni S.p.a.», con sede in Mogliano Veneto (Treviso), nella «Gencasse Professionali - Compagnia Vita e Previdenza S.p.a.» (in forma abbreviata «Gencasse S.p.a.») con sede in Roma, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della «Gencasse Professionali - Compagnia Vita e Previdenza S.p.a.» (in forma abbreviata «Gencasse S.p.a.»), con le modifiche apportate agli articoli:

art. 1 (denominazione sociale): cambio della denominazione sociale in «La Venezia Assicurazioni S.p.a.»;

art. 2 (sede sociale): trasferimento della sede sociale da Roma a Mogliano Veneto (Treviso), via Ferretto n. 1;

art. 3 (oggetto sociale): ampliamento dell'oggetto sociale all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami infortuni e malattia;

art. 6 (foro competente): trasferimento del foro competente da Roma a Treviso.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13963

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Approvazione della fusione per incorporazione della «Roma Vita S.p.a.», in Roma, nella «Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a.» (in forma abbreviata Cisalpina Previdenza S.p.a.), in Milano. (Provvedimento n. 2232).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative,

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare l'art. 65 che prevede l'approvazione da parte dell'ISVAP della fusione di imprese assicurative, con le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto ministeriale in data 14 novembre 1991, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I e assicurativa nei rami V e VI rilasciata alla Roma Vita S.p.a. con sede in Roma, via Massimi n. 158, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il provvedimento ISVAP in data 26 maggio 1997 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, V e VI e nei rami danni infortuni e malattia, rilasciata alla Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina Previdenza S.p.a.), con sede in Milano, piazza Francesco Durante n. 11, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista l'istanza in data 3 ottobre 2003 con la quale la Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina Previdenza S.p.a.) ha chiesto l'approvazione della fusione per incorporazione di Roma Vita S.p.a. in Cisalpina Previdenza S.p.a.;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 3 dicembre 2003;

Viste le delibere assunte in data 16 ottobre 2003 dalle assemblee straordinarie dei soci di Cisalpina Previdenza S.p.a. e di Roma Vita S.p.a. che hanno approvato la predetta operazione di fusione per incorporazione, con le relative modalità e le nuove norme statutarie dell'impresa incorporante;

Preso atto dell'iscrizione delle citate deliberazioni assembleari rispettivamente nel registro delle imprese di Milano e di Roma in data 20 ottobre 2003;

Rilevato che l'operazione di fusione in esame e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per detta fusione ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

Art. 1.

È approvata, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, la fusione per incorporazione della Roma Vita S.p.a., con sede in Roma, nella Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina Previdenza S.p.a.), con sede in Milano, con le relative modalità di attuazione.

Art. 2.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Cisalpina Previdenza - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Cisalpina Previdenza S.p.a.), con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 1 *(Denominazione - Sede - Oggetto - Durata).* — Cambio della denominazione sociale in Fineco Vita - compagnia di assicurazione e riassicurazioni S.p.a. (in forma abbreviata Fineco Vita S.p.a. o Fineco Previdenza S.p.a.);

Art. 5 *(Capitale sociale - Soci - Titoli).* — Adeguamento dei valori relativi all'importo del capitale sociale ed al numero delle azioni che lo rappresentano a quelli che risulteranno dall'aumento del capitale sociale al servizio del concambio.».

Attribuzione al consiglio di amministrazione della facoltà di aumentare, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della delibera, il capitale sociale per un importo massimo di € 45 milioni.

Abrogazione del diritto di prelazione dei soci sulle azioni oggetto di trasferimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicatto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13982

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della «Scor Vie S.A.», in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175. (Provvedimento n. 2233).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Vista l'istanza del 24 ottobre 2003 con la quale la rappresentanza generale per l'Italia della Scor Vie S.A., con sede in Milano, via della Moscova n. 3, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita e nei rami danni infortuni e malattia;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 9 dicembre 2003;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia della Scor Vie S.A. soddisfano le condizioni di accesso all'attività riassicurativa previste dalla vigente normativa;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

La rappresentanza generale per l'Italia della Scor Vie S.A., con sede in Milano, via della Moscova n. 3, è autorizzata ad esercitare l'attività riassicurativa in tutti i rami vita di cui all'allegato I, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e nei rami danni 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *a)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13980

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Autorizzazione a «San Miniato Previdenza S.p.a.», in San Miniato, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 2234).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento ISVAP n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Vista l'istanza del 28 febbraio 2003 con la quale la società San Miniato Previdenza S.p.a., con sede in San Miniato (Pisa), via IV novembre n. 45, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato I, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 12 novembre 2003;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da San Miniato Previdenza S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio dell'istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

La società San Miniato Previdenza S.p.a., con sede legale in San Miniato (Pisa), via IV novembre n. 45, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV, e V di cui all'allegato I, tabella *a)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13981

PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2003.

Autorizzazione a «Timavo Vita S.p.a.», in Trieste, all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato 1, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 - Approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione del ramo d'azienda «Sviluppo Bancassurance», di «Alleanza Assicurazioni S.p.a.», in Milano, a «Timavo Vita S.p.a.» - Approvazione delle fusioni per incorporazione di «Assiba Società di Assicurazioni S.p.a.» e di «Intesa Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.a.», entrambe con sede in Milano, in «Timavo Vita S.p.a.». (Provvedimento n. 2235).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilità e professionalità ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nonché per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa, di trasferimenti di portafogli e di fusioni di imprese assicuratrici, comprese le relative modalità e le nuove norme statutarie;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000 recante modalità tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami vita e assicurativa nel ramo infortuni già rilasciate ad «Alleanza Assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, viale Luigi Sturzo n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 1991 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V e riassicurativa nel ramo I rilasciata ad «Intesa Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.a.» con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 8/B;

Visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1993 ed i successivi provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami vita I, III e V ad Assiba Società di Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 8/B;

Vista l'istanza del 21 luglio 2003, successivamente modificata in data 24 novembre 2003, con la quale la società «Timavo Vita S.p.a.», con sede in Trieste, via Macchiavelli n. 4, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato 1, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista l'istanza congiunta in data 6 agosto 2003 di «Assiba S.p.a.», «Intesa Vita S.p.a.» e «Timavo Vita S.p.a.» con la quale le stesse compagnie hanno chiesto l'approvazione delle fusioni per incorporazione di «Assiba Società di Assicurazioni S.p.a.» e «Intesa Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.a.» in «Timavo Vita S.p.a.»;

Vista l'istanza del 12 agosto 2003 con la quale «Alleanza Assicurazioni S.p.a.» ha chiesto l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione del ramo d'azienda «Sviluppo Bancassurance», a «Timavo Vita S.p.a.»;

Vista la documentazione allegata alle predette istanze ed i successivi documenti integrativi, pervenuti da ultimo in data 11 dicembre 2003;

Considerato che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da «Timavo Vita S.p.a.» soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e che le norme statutarie della società sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;

Rilevato che l'operazione di trasferimento parziale di portafoglio di «Alleanza Assicurazioni S.p.a.» a «Timavo Vita S.p.a.» e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e danneggiati e che per detto trasferimento ricorrono i presupposti di cui all'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Rilevato che le operazioni di fusione per incorporazione di «Assiba Società di Assicurazioni» e «Intesa Vita Compagnia di Assicurazioni Vita» in «Timavo Vita» e le relative modalità soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati e che per dette fusioni ricorrono i presupposti di cui all'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Considerato che non sussistono elementi ostativi in merito all'approvazione delle modifiche statutarie apportate dalla società incorporante;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio dell'Istituto nella seduta del 16 dicembre 2003;

Dispone:

Art. 1.

La società «Timavo Vita S.p.a.», con sede in Trieste, via Macchiavelli n. 4, è autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa nei rami I, III, IV e V di cui all'allegato 1, tabella *A)* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e ne è approvato lo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni riguardanti il trasferimento parziale del portafoglio, attuato mediante cessione del ramo d'azienda denominato «Sviluppo Bancassurance», di «Alleanza Assicurazioni S.p.a.», con sede in Milano, a «Timavo Vita S.p.a.», con sede in Trieste, con le relative modalità di attuazione.

Art. 3.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 65 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le fusioni per incorporazione di «Assiba Società di Assicurazioni S.p.a.» e «Intesa Vita Compagnia di Assicurazioni Vita S.p.a.», entrambe con sede in Milano, in «Timavo Vita S.p.a.», con sede in Trieste, con le relative modalità di attuazione.

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di «Timavo Vita S.p.a.», con le modifiche apportate agli articoli:

CAPITOLO I
Denominazione, sede, oggetto, durata della società

Art. 1: cambio della denominazione sociale in «Intesa Vita S.p.a.»;

Art. 2: nuova sede sociale in Milano, via Ugo Bassi, 8/B;

CAPITOLO IV
Consiglio di amministrazione

Art. 10: nuovo numero dei membri del consiglio di amministrazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il presidente: GIANNINI

03A13964

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 11 dicembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Suneta L. Halliburton, console generale degli Stati Uniti d'America a Napoli.

03A13958

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato, in Bene Vagienna.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita della Misericordia sotto il titolo di S. Giovanni Battista Decollato, con sede in Bene Vagienna (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13910

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Decollato, in Piozzo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Decollato, con sede in Piozzo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13959

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del SS. Rosario, in Benevento

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita del SS. Rosario, con sede in Benevento.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13962

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita dei SS. Giovanni e Bonaventura, in Frabosa Sottana

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dei SS. Giovanni e Bonaventura, con sede in Frabosa Sottana (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13965

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Giovanni Decollato, in Murazzano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 ottobre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Giovanni Decollato, con sede in Murazzano (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13966

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita del Nome di Gesù e SS. Vergine Addolorata, in Dogliani

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita del Nome di Gesù e SS. Vergine Addolorata, con sede in Dogliani (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13967

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita della Natività di Maria Vergine, in Garessio

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita della Natività di Maria Vergine, con sede in Garessio, fraz. Mursecco (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13968

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo dell'Annunciazione, in Marsaglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita dei Disciplinanti sotto il titolo dell'Annunciazione, con sede in Marsaglia (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13969

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Croce, in Mondovì

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene estinta la Confraternita di S. Croce, con sede in Mondovi, Rione Piazza (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

03A13970

Mutamento della natura giuridica della Parrocchia di S. Sisto II Papa e martire, in Cascia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, la Parrocchia di S. Sisto II Papa e martire, con sede in Cascia, frazione Onelli (Perugia) è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Sisto II Papa e martire», con sede in Cascia, frazione Onelli (Perugia).

03A13961

Riconoscimento della personalità giuridica alla Provincia d'Italia Suore Orsoline Unione Romana, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 5 novembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Provincia d'Italia Suore Orsoline Unione Romana, con sede in Roma.

03A13960

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 dicembre 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2418
Yen giapponese	133,63
Corona danese	7,4425
Lira Sterlina	0,70290
Corona svedese	9,1085
Franco svizzero	1,5552
Corona islandese	90,00
Corona norvegese	8,3320
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58521
Corona ceca	32,506
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	262,49
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6668
Lira maltese	0,4309
Zloty polacco	4,6548
Leu romeno	40732
Tallero sloveno	236,8000
Corona slovacca	41,133
Lira turca	1773170
Dollaro australiano	1,6835
Dollaro canadese	1,6585
Dollaro di Hong Kong	9,6443
Dollaro neozelandese	1,9249
Dollaro di Singapore	2,1203
Won sudcoreano	1478,55
Rand sudafricano	8,2825

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A14129

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Intralipid»

Estratto decreto n. 582 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: INTRALIPID anche nelle forme e confezioni: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 12 sacche 500 ml, «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche 250 ml e «30 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche 333 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41-43, c.a.p. 37063, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10 g/100 ml emulsione per infusione» 12 sacche 500 ml;

A.I.C. n. 024385243 (in base 10), 0R85QV (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Ab Svezia, stabilimento sito in Svezia, Uppsala (tutte).

Composizione: 500 ml contengono:

principio attivo: lipidi di soia 50,0 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 6,0 g;

eccipienti: glicerolo 11,0 g; acqua per preparazioni iniettabile q.b. a 500 ml.

Indicazioni terapeutiche: Intralipid può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale ed è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi;

confezione: «20 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche 250 ml;

A.I.C. n. 024385256 (in base 10), 0R85R8 (in base 32);

Forma farmaceutica: emulsione per infusione;

Classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Ab Svezia, stabilimento sito in Svezia, Uppsala (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lipidi di soia 20,0 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo (anidro) 2,2 g; acqua per preparazioni iniettabile q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: Intralipid può essere utilizzato come parte integrante di un regime bilanciato di alimentazione parenterale nei pazienti che non sono in grado di nutrirsi in modo adeguato per via orale ed è particolarmente indicato nei casi in cui sia richiesto un elevato apporto energetico per compensare eccessive perdite caloriche quali conseguono a traumi, infezioni, ustioni gravi.

Confezione: «30 g/100 ml emulsione per infusione» 10 sacche 333 ml;

A.I.C. n. 024385268 (in base 10), 0R85RN (in base 32);

forma farmaceutica: emulsione per infusione.

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Ab Svezia, stabilimento sito in Svezia, Uppsala (tutte).

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lipidi di soia purificati 30,0 g; fosfolipidi da tuorlo d'uovo 1,2 g;

eccipienti: glicerolo (anidro) 1,67 g; acqua per preparazioni iniettabile q.b. a 100 ml; sodio idrossido q.b. a ph 8.

Indicazioni terapeutiche: Intralipid viene utilizzato per fornire energia ed acidi grassi essenziali negli adulti che necessitano di alimentazione parenterale. Intralipid è altresì indicato in pazienti con carenza di acidi grassi essenziali che non possono mantenere o ripristinare un pattern normale degli acidi grassi essenziali mediante l'alimentazione per via naturale.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13896

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Skimmy»

Estratto decreto n. 583 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SKIMMY nelle forme e confezioni: «compresse effervescenti» 15 compresse, «compresse effervescenti» 30 compresse, «compresse masticabili» 15 compresse e «compresse masticabili» 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Upsa S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Virgilio Maroso n. 50 - c.a.p. 00142, codice fiscale n. 09649610152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «compresse effervescenti» 15 compresse - A.I.C. n. 033885017 (in base 10), 10B2UT (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyrenees (intero ciclo produttivo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 150 mg; DL-alfa-tocoferolo acetato (40 mg) pari a vitamina E 20 UI; nicotinamide (vitamina PP) 30 mg; calcio pantotenato 15 mg pari a vitamina B5 6,87 mg; retinolo palmitato pari a vitamina A 3000 UI; zinco solfato pari a zinco 1,435 mg; piridossina cloridrato 5 mg pari a vitamina B6 4,11 mg; cianocobalamina 0,1% pari a vitamina B12 0,004 mg; riboflavina fosfato sodico 2,54 mg pari a vitamina B2 2,0 mg; cocarbossilasi 2,45 mg pari a tiamina (vit. B1) 1,6 mg; rame solfato pari a rame 0,420 mg; acido folico (vitamina B9) 0,4 mg; D-biotina (vitamina H) 0,15 mg; selenite di sodio pari a selenio 0,025 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1219 mg; sodio bicarbonato 745 mg; sorbitolo 303,417 mg; trimagnesio dicitrato anidro 150 mg; aroma limone verde 70 mg; potassio benzoato 53 mg; aspartame 40 mg;

confezione: «compresse effervescenti» 30 compresse - A.I.C. n. 033885029 (in base 10), 10B2V5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa effervescente;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 4 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa, stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, avenue des Pyrenees (intero ciclo produttivo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina *C)* 150 mg; DL-alfa-tocoferolo acetato (40 mg) pari a vitamina E 20 UI; nicotinamide (vitamina PP) 30 mg; calcio pantotenato 15 mg pari a vitamina B5 6,87 mg; retinolo palmitato pari a vitamina A 3000 UI; zinco solfato pari a zinco 1,435 mg; piridossina cloridrato 5 mg pari a vitamina B6 4,11 mg; cianocobalamina 0,1% pari a vitamina B12 0,004 mg; riboflavina fosfato sodico 2,54 mg pari a vitamina B2 2,0 mg; cocarbossilasi 2,45 mg pari a tiamina (vit. B1) 1,6 mg; rame solfato pari a rame 0,420 mg; acido folico (vitamina B9) 0,4 mg; D-biotina (vitamina H) 0,15 mg; selenite di sodio pari a selenio 0,025 mg;

eccipienti: acido citrico anidro 1219 mg; sodio bicarbonato 745 mg; sorbitolo 303,417 mg; trimagnesio dicitrato anidro 150 mg; aroma limone verde 70 mg; potassio benzoato 53 mg; aspartame 40 mg;

confezione: «compresse masticabili» 15 compresse - A.I.C. n. 033885031 (in base 10), 10B2V7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 42 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, avenue des Pyrenees (intero ciclo produttivo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 150 mg; DL-alfa-tocoferolo acetato (40 mg) pari a vitamina E 20 UI; nicotinamide (vitamina PP) 30 mg; calcio pantotenato 15 mg pari a vitamina B5 6,87 mg; retinolo palmitato pari a vitamina A 3000 UI; zinco solfato pari a zinco 1,435 mg; piridossina cloridrato 5 mg pari a vitamina B6 4,11 mg; cianocobalamina 0,1% pari a vitamina B12 0,004 mg; riboflavina fosfato sodico 2,54 mg pari a vitamina B2 2,0 mg; cocarbossilasi 2,45 mg pari a tiamina (vit. B1) 1,6 mg; rame solfato pari a rame 0,420 mg; acido folico (vitamina B9) 0,4 mg; D-biotina (vitamina H) 0,15 mg; selenite di sodio pari a selenio 0,025 mg;

eccipienti: sorbitolo 2221,767 mg; trimagnesio dicitrato anidro 150 mg; aroma ribes 65 mg; aroma limone 65 mg; glicerolo beenato 60 mg; aspartame 27 mg; magnesio stearato 15 mg; colorante rosso cocciniglia (E 120) 10 mg; olio di soia idrogenato 1,65 mg;

confezione: «compresse masticabili» 30 compresse - A.I.C. n. 033885043 (in base 10), 10B2VM (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 42 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Upsa stabilimento sito in Le Passage d'Agen (Francia), 1, Avenue des Pyrenees (intero ciclo produttivo).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: acido ascorbico (vitamina C) 150 mg; DL-alfa-tocoferolo acetato (40 mg) pari a vitamina E 20 UI; nicotinamide (vitamina PP) 30 mg; calcio pantotenato 15 mg pari a vitamina B5 6,87 mg; retinolo palmitato pari a vitamina A 3000 UI; zinco solfato pari a zinco 1,435 mg; piridossina cloridrato 5 mg pari a vitamina B6 4,11 mg; cianocobalamina 0,1% pari a vitamina B12 0,004 mg; riboflavina fosfato sodico 2,54 mg pari a vitamina B2 2,0 mg; cocarbossilasi 2,45 mg pari a tiamina (vit. B1) 1,6 mg; rame solfato pari a rame 0,420 mg; acido folico (vitamina B9) 0,4 mg; D-biotina (vitamina H) 0,15 mg; selenite di sodio pari a selenio 0,025 mg;

eccipienti: sorbitolo 2221,767 mg; trimagnesio dicitrato anidro 150 mg; aroma ribes 65 mg; aroma limone 65 mg; glicerolo beenato 60 mg; aspartame 27 mg; magnesio stearato 15 mg; colorante rosso cocciniglia (E 120) 10 mg; olio di soia idrogenato 1,65 mg.

Indicazioni terapeutiche: stati carenziali multivitaminici e di minerali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13898

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo con sodio cloruro»

Estratto decreto n. 586 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLICEROLO CON SODIO CLORURO con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: "10% +0,9% soluzione per infusione" "24 flaconi in vetro 250 ml", "10% +0,9% soluzione per infusione" "20 flaconi in vetro 500 ml", "10% +0,9% soluzione per infusione" "24 flaconi in plastica 500 ml" alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala (Verona), via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10% +0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in vetro 250 ml;

A.I.C. n. 030768079/G (in base 10), 0XBYYH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), via Camagre, 41/43 (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: glicerolo 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.;

confezione: «10% + 0,9% soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml:

A.I.C. n. 030768081/G (in base 10), 0XBYYK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), via Camagre, 41/43 (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: glicerolo 100 g: sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10% +0,9% soluzione per infusione» 24 flaconi in plastica 500 ml:

A.I.C. n. 030768093/G (in base 10), 0XBYYX (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), via Camagre, 41/43 (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: glicerolo 100 g; sodio cloruro 9 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione endocranica e oculare. Il glicerolo aumenta l'osmolarità plasmatica; come conseguenza si ha passaggio in circolo di acqua dagli spazi extravascolari per osmosi, e successivo aumento della diuresi, viene metabolizzato da tutti i tessuti, principalmente dal fegato. Può essere escreto anche immodificato.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13894

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica reidratante con glucosio».

Estratto decreto n. 587 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA REIDRATANTE CON GLUCOSIO con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, Via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «soluzione per infusione» 20 flaconi 500 ml;

A.I.C. n. 031378096/G (in base 10), 0XXLPJ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a. stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), via Camagre 41/43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a. stabilimento sito in Tito Scalo (Potenza) - Italia, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 5 g; potassio cloruro 0,75 g; calcio cloruro biidrato 0,35 g; magnesio cloruro esaidrato 0,31 g; sodio acetato triidrato 6,4 g; sodio citrato biidrato 0,75 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi ed elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13895

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elettrolitica bilanciata di mantenimento con glucosio».

Estratto decreto n. 588 del 1º dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune ELETTROLITICA BILANCIATA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «"I soluzione per infusione" 20 flaconi in vetro 500 ml», «"II soluzione per infusione" 20 flaconi in vetro 500 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre, 41-43, c.a.p. 37063, Italia, codice fiscale n. 00227080231.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «I soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

A.I.C. n. 031384151/G (in base 10), 0XXSLR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), Camagre 41-43 (tutte); Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g; potassio acetato 0,98 g; magnesio acetato 0,21 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml; sodio metabisolfito 0,067 g;

confezione: «II soluzione per infusione» 20 flaconi in vetro 500 ml;

A.I.C. n. 031384163/G (in base 10), 0XXSM3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fresenius Kabi Italia S.p.a., stabilimento sito in Isola della Scala (Verona) (Italia), Camagre 41-43 (tutte): Pierrel Medical Care S.p.a., stabilimento sito in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml:

principio attivo: sodio cloruro 2,34 g: potassio acetato 1,28 g; magnesio acetato 0,21 g; glucosio monoidrato 55 g;

eccipienti: acqua p.p.i. quanto basta a 1000 ml: sodio metabisolfito 0,2 g.

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione di fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sia necessario assicurare un apporto calorico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A13897

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorenil»

Estratto decreto n. 589 del 1º dicembre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale LORENIL, rilasciata alla società Effik Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cinisello Balsamo (Milano), via A. Lincoln, 7/A, c.a.p. 20092, Italia, codice fiscale n. 03151350968, è apportata la seguente modifica:

in sostituzione della confezione «"200 mg capsule molli vaginali" 6 capsule» (codice A.I.C. n. 028228118) viene autorizzata la confezione «"200 mg capsule molli vaginali" «3 capsule» (codice A.I.C. n. 028228169);

in sostituzione della confezione «"600 mg capsule molli vaginali" 2 capsule» (codice A.I.C. n. 028228120) viene autorizzata la confezione «"600 mg capsule molli vaginali" 1 capsula» (codice A.I.C. n. 028228171);

in sostituzione della confezione «"1 g capsule molli vaginali" 2 capsule» (codice A.I.C. n. 028228144) viene autorizzata la confezione «"1000 mg capsule molli vaginali" 1 capsula» (codice A.I.C. n. 028228183).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mg capsule molli vaginali» 3 capsule;

A.I.C. n. 028228169 (in base 10), 0UXGL9 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.A. stabilimento sito in Beinheim (Francia), 74, Rue Principal (produzione capsule in bulk); Laboratoire Diephez, stabilimento sito in Seltz B.P. 22 Francia, 6A Rue de Munchhausen (confezionamento); Laboratoires Effik, stabilimento sito in Bievres-Cedex-Francia, Burospace (rilascio dei lotti di prodotto finito).

Composizione: 1 capsula molle 200 mg:

principio attivo: fenticonazolo (nitrato) 200 mg;

eccipienti: silice precipitata 10 mg; trigliceridi di acidi grassi saturi 390 mg; gelatina 185 mg; glicerina 90 mg; titanio biossido 3,8 mg; sodio etilidrossibenzoato 0,8 mg; sodio propilidrossibenzoato 0,4 mg;

confezione: «600 mg capsule molli vaginali» 1 capsula;

A.I.C. n. 028228171 (in base 10), 0UXGLC (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.A. stabilimento sito in Beinheim (Francia), 74, Rue Principal (produzione capsule in bulk); Laboratoire Diephez, stabilimento sito in Seltz B.P.22 Francia, 6A Rue de Munchhausen (confezionamento); Laboratoires Effik, stabilimento sito in Bievres-Cedex-Francia, Burospace (rilascio dei lotti di prodotto finito).

Composizione: 1 capsula molle 600 mg:

principio attivo: fenticonazolo (nitrato) 600 mg;

eccipienti: paraffina liquida 435 mg; vaselina bianca 85 mg; lecitina di soia 8 mg; gelatina 209 mg; glicerina 102 mg; titanio biossido 4,2 mg; sodio etilidrossibenzoato 1 mg; sodio propilidrossibenzoato 0,5 mg.

confezione: «1000 mg capsule molli vaginali» 1 capsula;

A.I.C. n. 028228183 (in base 10), 0UXGLR (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: capsula molle vaginale;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: R.P. Scherer S.A. stabilimento sito in Beinheim (Francia), 74, Rue Principal (produzione capsule in bulk); Laboratoire Diephez, stabilimento sito in Seltz B.P.22 Francia, 6A Rue de Munchhausen (confezionamento); Laboratoires Effik, stabilimento sito in Bievres-Cedex-Francia, Burospace (rilascio dei lotti di prodotto finito).

Composizione: 1 capsula molle 1 g:

principio attivo: fenticonazolo (nitrato) 1000 mg;

eccipienti: paraffina liquida 725 mg; vaselina bianca 142 mg; lecitina di soia 13 mg; gelatina 289 mg; glicerina 141 mg; titanio biossido 6,6 mg; sodio etilidrossibenzoato 1,6 mg; sodio propilidrossibenzoato 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della trichomoniasi vaginale, nelle infezioni vaginali sostenute in forma mista da trichomoniasi vaginale e candida albicans.

Nelle candidiasi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 028228118, 028228120, 028228144 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A13893

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Efriviral»

Estratto decreto n. 591 del 1º dicembre 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale EFRIVIRAL, rilasciata alla società Aesculapius farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cozzaglio, 24 - c.a.p. 25125 (Italia), codice fiscale n. 00826170334, sono apportate le seguenti modifiche:

in sostituzione della confezione «5% crema» tubo da 3 g (codice A.I.C. n. 027534027) viene autorizzata la confezione «5% crema» tubo da 2 g (codice A.I.C. n. 027534130);

modifica della dimensione del lotto (da 400 kg a un range di 400-600 kg), modifica del processo produttivo, modifica del tappo da polipropilene a polietilene, modifica delle specifiche (aggiunta del test microbiologico), aggiornamento delle metodiche di identificazione del principio attivo: aggiunta di un metodo HPLC e modifica dell'attuale metodo UV.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% crema» tubo da 2 g;

A.I.C. n. 027534130 (in base 10), 0U88TL (in base 32);

forma farmaceutica: crema;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione con conservazione a temperatura non superiore a 25 ºC.

Produttore: Glaxo Operations UK Ltd (Trading as Glaxo Wellcome Operations) stabilimento sito in UK, Harmire Road-Barnard Castle - County Durham (tutte).

Composizione: 100 g contengono:

principio attivo: acyclovir 5 g;

eccipienti: polossamero 407 1 g; alcool cetostearilico 6,75 g; sodio laurilsolfato 0,75 g; vaselina bianca 11,5 g; paraffina liquida 5 g; glicol propilenico 40 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; dimeticone 1 g.

Indicazioni terapeutiche: «Efriviral» crema è indicato nel trattamento delle infezioni cutanee da herpes simplex, quali: herpes genitale primario o recidivante, herpes delle labbra.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice n. 027534027 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A13892

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33258 del 1º dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caserta - imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli - tratta Mignagno Montelungo-Gricignano d'Aversa. Lotto gestionale 3 (lotti 3.1 - 3.2 - 3.3), per il periodo dal 3 ottobre 2002 al 2 gennaio 2005.

Con decreto n. 33259 del 1º dicembre 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Caserta - imprese impegnate nei lavori di costruzione della linea ferroviaria alta velocità Roma-Napoli - tratta Mignagno Montelungo - Gricignano d'Aversa - lotto gestionale 3 (lotti 3.1 - 3.2 - 3.3), per il periodo dal 1º ottobre 2001 al 31 dicembre 2003.

03A13890

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 33242 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Fratelli Spada, con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma), per il periodo dal 4 marzo 2003 al 3 settembre 2003.

Con decreto n. 33243 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 451/1994 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Cofathec servizi industria presso Italtel di Settimo Milanese, con sede in Milano, unità di: c/o Italtel Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 19 ottobre 2002.

Con decreto n. 33244 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ideal Clima, con sede in Brescia, unità di Brescia - reparto fonderia ghisa (Brescia), per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 settembre 2004.

Con decreto n. 33245 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.Co.M., con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1º settembre 2003 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 33246 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Nuova meccanica, con sede in Orvieto (Terni), unità di Orvieto (Terni), per il periodo dal 30 giugno 2003 al 29 giugno 2004.

Con decreto n. 33247 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Italtractor ITM, con sede in Potenza, unità di Brunello (Varese), Castelvetro di Modena (Modena), Ceprano (Frosinone), Potenza, per il periodo dal 5 maggio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 33248 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Invensys Controls Italy, con sede in Pieve d'Alpago (Belluno), unità di La Morra (Cuneo), per il periodo dal 26 maggio 2003 al 25 novembre 2003.

Con decreto n. 33249 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Timavo & Tivene, con sede in Bollate (Milano), unità di Bollate (Milano), per il periodo dal 2 gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 33250 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Icar costruzioni generali, con sede in Napoli, unità di Napoli, via San Filippo, viale Margherita, per il periodo dal 29 settembre 2003 al 28 marzo 2004.

Con decreto n. 33251 del 1º dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Mondial pulimento, con sede in Roma, unità di Agrigento, Catania, Messina, Palermo, Siracusa, Trapani, per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

Con decreto n. 33252 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Logrò, con sede in Ravarino (Modena), unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 settembre 2003 al 3 marzo 2004.

Con decreto n. 33253 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Grammer, con sede in Monsano (Ancona), unità di Monsano via Toscana, 1, Monsano, viale Pieralisi, per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 aprile 2004.

Con decreto n. 33254 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Manifatture filati riunite, con sede in Prato, unità di Biella e Verrone (Biella), per il periodo dal 13 ottobre 2003 al 12 ottobre 2004.

Con decreto n. 33255 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. T.R.S. Evolution, con sede in Almè (Bergamo), unità di Almè (Bergamo), per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 33256 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Mary 2000 RT, con sede in Szeged, unità di Vicopisano (Pisa), per il periodo dall'8 settembre 2003 al 7 settembre 2004.

Con decreto n. 33257 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Ferro Italia, con sede in Casinalbo (Modena), unità di Cannara (Perugia), per il periodo dal 6 ottobre 2003 al 5 ottobre 2004.

Con decreto n. 33260 del 1° dicembre 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Industrie Dial Face con sede in Milano, unità di Bari, per il periodo dal 24 giugno 2003 al 23 giugno 2004.

03A13891

MINISTERO DELLA DIFESA

Modifica del nome a sottufficiale decorato di medaglia di bronzo al merito di Marina

IL MINISTRO DELLA DIFESA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale n. 007, del 16 aprile 2003, concernente la concessione di una medaglia di bronzo al merito di Marina, al sergente Lombardo Paolo, matricola n. 74/ME1108/Sp, nato a Messina il 23 dicembre 1974, è revocato.

Art. 2.

Al sergente Tm/specialista di elicotteri Lombardo Mauro, matricola n. 74/ME1108/Sp, nato a Messina il 23 dicembre 1974, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione: «In qualità di tecnico di volo dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave "Aliseo" e inviato dal Comandante dell'unità in missione di ricognizione e salvataggio del personale della piattaforma petrolifera "Key Singapore" alla deriva, con a bordo ottantaquattro membri d'equipaggio, a causa di gravi danni riportati nel corso di una violenta mareggiata ancora in atto al momento del soccorso, collaborava alle operazioni di recupero del personale in pericolo, partecipando al primo viaggio. Sbarcato poi sulla nave statunitense "Ross", al fine di incrementare il numero di persone trasportabili per ogni viaggio, si prodigava senza sosta per assistere il personale dell'unità statunitense durante le operazioni di appontaggio dell'elicottero per l'accoglienza e lo sgombero del personale sbarcato dalla piattaforma. Nella circostanza metteva in luce elevate qualità umane, coraggio, encomiabile competenza professionale, elevatissimo altruismo e senso del dovere».

Acque del Mar Mediterraneo orientale - 4 dicembre 2001.

Roma, 24 novembre 2003

Il Ministro: MARTINO

03A13905

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501298/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.